

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

INDICE-SOMMARIO  
CON ABSTRACT

2023

# LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

---

## 1/2023 – Gennaio-Febbraio

### LE NUOVE LEGGI

GIANLUCA GUERRIERI, *Il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e l'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza* ..... 1, 1

Per mezzo del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, il legislatore italiano ha modificato, per l'ennesima volta, il Codice della crisi e dell'insolvenza e ne ha sancito l'entrata in vigore a far data dal 15 luglio 2022. In tal modo, è stato definitivamente novellato il nostro sistema concorsuale, adeguandolo al disposto della Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 1023 e strutturandolo di modo da favorire l'emersione tempestiva della crisi e l'ideazione di soluzioni volte a trovare un equo componimento di tutti gli interessi coinvolti, pur in un quadro normativo che appare ancora, almeno a tratti, poco lineare e convincente.

By means of the d.lgs. 17 June 2022, no. 83, the Italian policy maker has modified, for the umpteenth time, the so-called Crisis and Insolvency Code and sanctioned its entry into force as of 15 July 2022. In this way, our insolvency system was definitively changed, adapting it to the provisions of the EU directive 20 June 2019, no. 1023 and structuring it in such a way as to favor the timely emergence of the crisis and the creation of solutions aimed at finding a fair settlement of all the interests involved, even in a regulatory framework that still appears, at least at times, not very linear and convincing.

VITTORIO BACHELET, *Il rafforzamento del contrasto agli abusi di posizione "non dominante" delle piattaforme digitali* ..... 1, 39

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha introdotto delle modifiche alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica, per renderla più adatta a tutelare le imprese contro gli abusi commessi dalle grandi piattaforme digitali e ovviare così alle difficoltà riscontrate a livello globale nell'applicazione del diritto della concorrenza. Il presente contributo tenta di fornire una lettura sistematica dell'argomento, che tenga conto non solo dell'evoluzione normativa e applicativa della disciplina italiana, ma anche della cornice sovranazionale ed europea, focalizzandosi in particolare sui rapporti fra la riforma e il Digital Markets Act (DMA).

The aim of this paper is to comment on the new rules on abuse of economic dependence introduced in Italy in 2022 by the "Annual Law 2021 for Market and Competition", in order to better protect companies from abuse by large digital platforms and to address the difficulties in enforcing competition law at a global level. The analytical overview of the various regulatory innovations is accompanied by an attempt to provide a systematic reading that takes into account not only the

evolution of the Italian discipline, but also the supranational and European framework, focusing in particular on the relationship between the innovation under consideration and the EU Digital Markets Act (DMA).

MAURO TESCARO, *Un passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato* ..... 1, 86

I commi 1008 e 1009 dell'art. 1 della l. n. 178/2020 e il d.m. n. 128/2022 integrano un significativo passo avanti nella disciplina di curatela dell'eredità giacente e successione dello Stato. Si dubita, peraltro, che le nuove regole potranno essere decisive per rendere veramente efficienti le procedure in discorso e così incrementare in modo ragguardevole le entrate per la collettività.

Sections 1008 and 1009 of article 1 of law No. 178/2020 and the ministerial decree No. 128/2022 constitute a relevant step forward in regulating unclaimed inheritance and escheat. However, it is doubtful that the new rules will be decisive in making these procedures truly efficient so as to increase remarkably national revenues.

GIORGIO MATTARELLA, *La normativa europea sui prodotti pensionistici individuali paneuropei tra regolazione del mercato e automatizzazione dei servizi finanziari* ..... 1, 114

Il saggio commenta la recente normativa europea sui prodotti pensionistici individuali paneuropei che mira a porre rimedio allo scarso sviluppo del mercato di tali prodotti anche alla luce della crisi della previdenza pubblica. Il saggio critica alcune scelte del legislatore europeo in quanto contrastano con l'obiettivo di creare un mercato unico concorrenziale dei prodotti pensionistici individuali paneuropei; vengono altresì svolte alcune considerazioni critiche sulla tutela privatistica dei risparmiatori, ritenendo infine che le scelte del legislatore europeo si limitino a scaricare sugli intermediari i costi dell'inclusione finanziaria.

#### SAGGI E AGGIORNAMENTI

FABRIZIO PIRAINO, *La responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online* ..... 1, 146

Il mercato digitale esige un quadro di regole comuni che si spinge anche al di là degli obiettivi di armonizzazione dei diritti nazionali, esigendo addirittura l'uniformazione della disciplina europea, specie in quei settori nei quali si è già registrato l'avvicinamento dei diritti nazionali grazie alla sedimentazione di norme recate da direttive ormai non più attuali. La via adottata dal legislatore europeo è quella di inquadrare le regole sulle diverse tipologie di prestazioni degli internet service provider all'interno della logica della responsabilità, anche se piuttosto che fissare vere e proprie regole di responsabilità, ha preferito indicare le condizioni di liceità dell'azione dei prestatori intermediari a fronte della condotta illecita o dannosa posta in essere dagli utenti mediante le infrastrutture tecnologiche tramite cui si esplicano le prestazioni di intermediazione.

ILENIA RAPISARDA, *La privacy sanitaria alla prova del mobile ecosystem. Il*

Il contributo si sofferma sulla tutela della privacy sanitaria nel peculiare contesto delle health app. In particolare, dopo aver inquadrato giuridicamente tali software alla luce del Reg. UE 2017/745 sui dispositivi medici ed averne, più ampiamente, delineato le funzioni medico-sanitarie, il contributo mette in evidenza i limiti e le criticità che lo strumento del consenso informato e, più in generale, gli strumenti di governance di natura privatistica incontrano nel garantire un'adeguata tutela della privacy degli utenti innanzi alla complessità del mobile ecosystem.

The paper focuses on protecting of health privacy in the specific context of health apps. In particular, after having juridically framed such software in the light of reg. EU 217/745 on medical devices and having, more widely, outlined their medical-health functions, the essay highlights the limits and critical issues that the tool of informed consent and, more generally, the governance tools of a private nature meet in ensuring users privacy in the face of the complexity of the mobile ecosystem

#### PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE

BENEDETTA SIRGIOVANNI, *Lo "smart contract" e la tutela del consumatore: la traduzione del linguaggio naturale in linguaggio informatico attraverso il legal design* .....

Il tema centrale dello smart contract che gira sulla blockchain e in cui è presente non soltanto il codice di esecuzione, ma anche quello di descrizione dell'accordo (c.d. 'blockchain-based smart contract'), è individuare le modalità attraverso cui trasformare il linguaggio naturale, presente in un contratto "tradizionale" e nelle disposizioni normative, in codici aventi struttura binaria. In questa prospettiva, nel contributo vengono individuate, con riferimento al blockchain-based smart contract concluso tra professionista e consumatore, le modalità attraverso cui costruire i protocolli di conclusione e di esecuzione (alias gli algoritmi), in modo da rispettare la disciplina consumeristica. La sfida da affrontare nei prossimi anni sarà la traduzione in linguaggio informatico delle norme giuridiche, nella profonda consapevolezza che l'algoritmo sarà legittimo soltanto se programmato nel rispetto di queste ultime. In questa sfida giocherà un ruolo chiave il legal design, che aiuterà il dialogo tra giurista, informatico e ingegnere.

The paper focuses on blockchain-based smart contracts where you can find not only the execution protocol, but also the protocol describing the agreement. It will show that it is crucial in these contracts to identify how to transform the natural language of a "traditional contract" and of legal provisions into codes with a binary structure. In this prospective the research will seek to identify how to construct conclusion and execution protocols (alias algorithms) compliant with the consumer protection law in blockchain-based smart contracts concluded between a business and a consumer. The paper will outline that the algorithm is lawful only if it is programmed in compliance with the legal rules. The Author *argues* that the computer translation of legal provisions will be the challenge to be faced in the coming years and the legal design will play a key role

because it improves the dialogue between lawyers, engineers and computer scientists.

## 2/2023 – Marzo-Aprile

### LE NUOVE LEGGI

PAOLO CUOMO, *Le licenze collettive con effetto esteso nell'art. 180-ter l. dir. autore* ..... 2, 235

Il contributo esamina la disciplina introdotta con l'art. 180 ter l.d.a. in materia di licenze collettive con effetto esteso. Dopo avere ricostruito la ratio dell'istituto in chiave di favor per la funzione delle collecting di abbattimento dei costi di transazione e di promozione della varietà dell'offerta e dell'innovazione culturale, si passano in rassegna i principali problemi applicativi posti dalla norma, soffermandosi, tra l'altro, sul problematico rapporto con la disciplina dei diritti a compenso, nonché con la regolamentazione delle collecting introdotta con il d.lgs. n. 35/2017 in attuazione della c.d. direttiva Barnier.

The paper examines the discipline introduced by Article 180 ter of the Copyright Act on extended collective licensing. After reconstructing the rationale of the regulation as aimed at promoting the function of collecting societies in reducing transaction costs and increasing the variety of offerings and cultural innovation, the article reviews the main application problems posed by the rule, dwelling, among other things, on the problematic relationship with the regulation of compensation rights, as well as with the regulation of collecting societies introduced by Legislative Decree No. 35/2017 implementing the s.c. Barnier Directive.

CLAUDIO FRIGENI, *L'idoneità all'incarico degli esponenti aziendali delle banche* ..... 2, 275

Il contributo esamina la disciplina regolamentare in tema di idoneità degli esponenti bancari contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 con la quale è stata data attuazione alla corrispondente disciplina contenuta nella CRD IV alla luce delle disposizioni di matrice eurounitaria di cui costituisce attuazione. Nell'ambito di tale disamina viene sottolineata la differenza tra l'approccio sotteso alla normativa eurounitaria e quello precedentemente adottato dall'ordinamento italiano e vengono evidenziate alcune criticità della nuova normativa italiana riconducibili alla difficoltà a superare la precedente impostazione e ad allinearsi a quella alla base della normativa eurounitaria.

The work deals with the Italian fit and proper regime for members of the management body (and key function holders) of banks enacted in 2020 order to implement EU legislation set forth in the CRD IV. Against this backdrop, it is highlighted the different approach of the EU legislation with respect to the previous Italian regime and are explored some critical issues with regard to the new Italian regime deriving from the difficulty to implement a full alignment with the EU approach

ELENA CARLA MAZZONI, *L'attuazione in Italia della Direttiva 2019/790/UE sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione spettanti agli autori e artisti (interpreti o esecutori)* (Prima parte) .....

2, 295

Il contributo si occupa del recepimento in Italia degli artt. 18-23 della Direttiva (UE) 2019/790. Con il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 sono stati infatti introdotti nuovi spazi di tutela di autori e artisti (interpreti ed esecutori) nella trasmissione dei loro diritti. Dopo l'esame del principio comunitario di remunerazione adeguata e proporzionata, così come recepito nell'art. 107, comma 2°, legge 22 aprile 1941, n. 633, si passa ad analizzare i vari meccanismi di determinazione del compenso nei contratti di trasmissione dei diritti patrimoniali di autori e artisti, considerati contraenti deboli, alla luce del principio di remunerazione adeguata e proporzionata; l'identificazione dei soggetti destinatari della protezione; le conseguenze e i possibili rimedi in caso di violazione della normativa.

The paper deals with the implementation in Italy of the articles 18-23 of Directive (EU) 2019/790. In fact, with Legislative Decree 8 November 2021 n. 177, new spaces for the protection of authors and artists (performers) have been introduced in the transmission of their rights. This first part of the article examines the Community principle of appropriate and proportionate remuneration, as transposed into art. 107, paragraph 2, law 22 April 1941, n. 633. The article investigates the mechanisms designed for determining the fair remuneration in exploitation contracts of authors and artists, considered weak contractors, in the light of the principle of appropriate and proportionate remuneration; the identification of the beneficiaries of protection; the consequences and its possible remedies in case of violation of the law.

FRANCESCO RICCI, *Le nuove disposizioni in materia di distribuzione automobilistica* .....

2, 329

Il contributo prende in esame le nuove disposizioni in materia di accordi verticali di distribuzione automobilistica. La disciplina ha carattere transtipico (l'ambito di applicazione si estende infatti non solo – a certe condizioni – all'agenzia, alla concessione di vendita e alla commissione, ma arriva anche a ricomprendere tutti i contratti di durata riconducibili allo schema degli accordi per la distribuzione integrata di autoveicoli nuovi o a km. 0). Essa riserva ai contratti a termine un trattamento differenziato rispetto a quelli a tempo indeterminato: infatti, impone solo per i primi una durata minima di cinque anni, ancorché in contrasto la più ampia libertà garantita a livello europeo dall'art. 101 TFUE e dai Regolamenti UE sugli accordi verticali, quali il Reg. (UE) 720/2022 e il Reg. (UE) n. 461/2010; inoltre nei contratti a tempo indeterminato concede a tutte le parti contraenti il recesso determinativo gratuito, mentre nel caso dei contratti a termine concede solo un recesso di pentimento oneroso al fornitore degli autoveicoli da distribuire.

The paper concerns the new provisions on vertical motor vehicle distribution agreements, which set forth a discipline, the scope of application of which extends to all contracts of duration that can be categorized as agreements for the integrated distribution of new or zero-km motor vehicles. These rules treat contracts of indefinite duration differently from open-ended contracts: they only impose a minimum duration of five years for the former, even though this contrasts with the

broader freedom guaranteed at European level by Article 101 TFEU and the EU Regulations on vertical agreements, such as Reg. (EU) 720/2022 and Reg. (EU) No. 461/2010; furthermore, they grant all contracting parties free determinative withdrawal from contracts of indefinite duration, whereas in the case of fixed-term contracts they only grant the possibility of early termination for a fair compensation to the supplier of the motor vehicles to be distributed.

VIOLA CAPPELLI, *Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche*.....

2, 381

A partire dallo studio di quanto previsto dalle Direttive (UE) 2019/944 e 2018/2001 in materia di autoconsumo di energia rinnovabile, il presente contributo costituisce un primo tentativo di inquadramento in chiave privatistica del sistema di regolazione delle comunità energetiche di cui ai d.lgs. attuativi 8 novembre 2021, n. 199 e n. 210. L'analisi sarà articolata lungo due direttrici principali: da un lato, saranno analizzate le previsioni introdotte dal legislatore nazionale per la disciplina dei rapporti contrattuali tra i membri di una medesima comunità; dall'altro, sarà approfondita la questione del trattamento giuridico da riservare alle comunità nell'ambito dei rapporti contrattuali che, in quanto soggetti giuridici autonomi, conducono sul mercato con i professionisti.

Starting from the study of renewable energy self-consumption as regulated by Directives (EU) 2019/944 and 2018/2001, this article constitutes a first attempt to frame from a private law perspective the regulation of energy communities as implemented by the Italian legislative decrees No. 199/21 and No. 210/21. The investigation will be developed along two main directions: on the one hand, the article will analyze the provisions introduced at the national level for the regulation of contractual relationships among members of the same energy community; on the other hand, it will explore the question of the legal treatment of energy communities when, as autonomous legal entities, they enter into contractual relationships with professional market actors.

MARGHERITA COLANGELO, *La regolazione ex ante delle piattaforme digitali: analisi e spunti di riflessione sul Regolamento sui mercati digitali* .....

2, 415

Il contributo esamina le principali disposizioni del regolamento sui mercati digitali, anche noto come Digital Markets Act, il quale introduce una disciplina ex ante applicabile ai gatekeeper con il dichiarato obiettivo di garantire la contendibilità e l'equità per i mercati nel settore digitale in cui essi operano. Sulla base dell'analisi degli specifici obblighi previsti e dal modello di enforcement prescelto, il contributo affronta il tema del rapporto tra le nuove norme del DMA e il vigente diritto della concorrenza, evidenziandone le criticità e il rischio di sovrapposizioni tra le due discipline.

The contribution examines the main provisions of the Digital Markets Act, which introduces an ex ante regulation applicable to gatekeepers with the declared aim of ensuring contestability and fairness for digital markets in which they operate. On the basis of the analysis of the specific obligations provided by the Regulation and its enforcement model, the paper addresses the issue of the relationship between the new DMA rules



and the existing competition law, highlighting the critical issues and the risk of overlapping between the two disciplines.

#### SAGGI E APPROFONDIMENTI

GIOVANNI DE CRISTOFARO, <i>“Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell’art. 11-bis della Direttiva 2005/29/CE (Comma 15-bis, art. 27 c.cons.)</i> .....	2, 441
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Il contributo è dedicato all’analisi dei contenuti e dei profili problematici, sul piano interpretativo ed applicativo, della nuova disciplina dei rimedi privatistici individuali esperibili dai consumatori i cui interessi economici vengano pregiudicati da pratica commerciale scorrette, inserita nel comma 15°-bis dell’art. 27 cod. cons. dal d.lgs. n. 26/2023. La nuova disciplina presenta molteplici lacune, è formulata in modo ambiguo ed oscuro e non è stata adeguatamente coordinata né con le restanti discipline contenute nel codice del consumo, né con i principi generali del nostro diritto civile dei contratti e dell’illecito extracontrattuale. Il contributo si propone di affrontare i conseguenti problemi interpretando le nuove regole relative ai rimedi individuali esperibili dai consumatori con modalità il più possibile coerenti con la ratio e le specificità del diritto dei consumi e nel contempo compatibili con la sistematica del diritto civile patrimoniale italiano.

The Essay deals with the contents, the interpretation and application of the new rules concerning the individual private-law remedies available to consumers whose economic interests are affected by unfair commercial practices, inserted by Legislative Decree No. 26/2023 in paragraph 15°-bis of Article 27 of the Italian Consumer Code. The new discipline has multiple gaps, is ambiguously and obscurely formulated and has not been coordinated with the remaining disciplines contained in the Consumer Code, nor with the general principles of Italian private law of contracts and torts. The essay aims to address the ensuing problems by interpreting the new rules on private-law remedies in a manner as consistent as possible with the ratio and peculiarities of consumer law and at the same time compatible with the systematics of Italian private law.

#### CORTI SUPREME

FRANCESCO DELFINI, <i>Nullità contrattuale, restituzioni e change of position defence</i> .....	2, 494
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Il contributo muove da una recente sentenza della High Court of Justice inglese che ha affrontato, tra l’altro, il tema della restituzione da contratto nullo, riguardandolo sia sotto il profilo della legge italiana – trattandosi di contratti derivato conclusi tra una banca ed il Comune di Venezia - sia della Law of Restitution inglese, che la Corte ha applicato a ragione della scelta della legge manifestata dalle parti nel contratto. In particolare, si cerca di appurare se anche nel diritto italiano vi sia spazio per la tutela, della posizione dell’accipiens, che il Common Law offre con la Change of Position Defence, rivenendone un possibile fondamento nell’art. 1328, comma 1 c.c.

The paper moves from a recent decision rendered by the English High Court of Justice that addressed, among other things, the issue of restitutions arising from a void contract, looking at it both from the point of view of Italian law – being the case one of derivative contracts entered into a bank and the Venice’s Municipality - and the English Law of Restitution, which the Court applied due to the choice of law expressed by the parties in the contract. In particular, the essay investigates whether also in Italian law there is room for the protection, of the accipiens’ position, that the Common Law offers with the Change of Position Defense, finding a potential ground under Section 1328, 1st para. Italian Civil Code.

### 3/2023 – Maggio-Giugno

#### LE NUOVE LEGGI

GIOVANNI DE CRISTOFARO, *Vessorietà e trasparenza delle clausole dei contratti b-to-c e procedimenti amministrativi di competenza dell’AGCM. Il novellato art. 37-bis c.cons.* .....

3, 517

Il d.legisl. 7 marzo 2023, n. 26, al fine di dare attuazione alla direttiva UE 2019/2161, ha modificato l’art. 37-bis del codice del consumo, introducendo nel diritto italiano un sistema di public enforcement delle disposizioni di recepimento della direttiva 93/13/CEE. Nell’ambito di pro-cedimenti amministrativi attribuiti alla competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, quest’ultima potrà adottare, nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto contenenti clausole vessatorie e/o non trasparenti per regolare i rapporti contrattuali che instaurano con consumatori, provvedimenti inibitori, sanzioni amministrative pecuniarie e ulteriori misure ripristinatorie, nonché accettare gli impegni che i professionisti eventualmente si offrano di assumere. Il saggio affronta i molteplici problemi interpretativi ed applicativi suscitati dalla nuova disciplina, indagandone l’impatto sistematico e approfondendo la complessa tematica dei rapporti fra procedimenti amministrativi regolati dal novellato art. 37-bis cod. cons. e i giudizi civili (individuali e collettivi) instaurati per l’accertamento e la declaratoria di nullità delle clausole vessatorie e non trasparenti inserite nei contratti b-to-c.

Legislative Decree No. 26 of 7 March 2023, in order to implement EU Directive 2019/2161, amended Article 37-bis of the Consumer Code, introducing in Italian Legal system public enforcement measures for the provisions of the consumer code transposing Directive 93/13/EEC. Within the framework of administrative proceedings attributed to the exclusive jurisdiction of the Competition and Market Authority, the latter may adopt – against professionals who use general terms and conditions containing unfair and/or non-transparent clauses to regulate the contractual relations they establish with consumers – injunctions, administrative pecuniary sanctions and further restorative measures, and may further accept commitments from the professionals. The essay addresses the many interpretative and applicative questions raised by the new provisions of the consumer code, investigating their overall im-pact

on Italian Law on consumer contracts and dealing with the issue of the relationships between the administrative proceedings regulated by Article 37-bis of the Consumer Code and the civil (individual and collective) judgments promoted to ascertain and declare the nullity of unfair and non-transparent clauses included in b-to-c contracts.

MASSIMO GAZZARA, *La nuova disciplina sull'equo compenso delle prestazioni professionali, con particolare riguardo ai servizi legali* ..... 3, 556

Il contributo analizza, con particolare riguardo ai servizi legali, la nuova normativa in tema di equo compenso delle prestazioni professionali, evidenziando i significativi elementi di novità introdotti, e il rafforzamento della posizione del professionista rispetto ai possibili abusi della committenza forte, figli di una dissennata politica di liberalizzazione. Esaminati i limiti soggettivi di applicazione e il regime delle clausole violative dell'equo compenso, si sofferma in particolare sul regime delle sanzioni, e sulle norme in tema di prescrizione, sottolineando come il principale motivo di critica attenga alla mancata applicabilità alle convenzioni in essere che rischia di vanificare per lungo tempo l'efficacia sostanziale del provvedimento.

The essay analyzes, with particular regard to legal services, the new legislation on the subject of fair compensation for professional services, highlighting the significant new elements introduced, and the strengthening of the position of the professional with respect to possible abuses of strong clients, possible because of a foolish policy of liberalization. Having examined the subjective limits of application and the regime of clauses violating fair compensation, it dwells in particular on the regime of sanctions, and on the rules on the subject of limitation, emphasizing how the main reason for criticism concerns the lack of applicability to existing agreements that risks nullifying the substantial effectiveness of the provision for a long time.

OMAR VANIN, *La natura giurisdizionale del parere di congruità dei compensi professionali nella prospettiva del regolamento Bruxelles I-bis: prime riflessioni all'indomani della legge 21 aprile 2023, n. 49* ..... 3, 572

Al fine di agevolare il recupero dei crediti dei professionisti iscritti ad ordini o a collegi, la legge 21 aprile 2023, n. 49, prevede la possibilità per l'ordine professionale di emanare – a richiesta del professionista – un parere di congruità del compenso dovuto. Se non opposto dal debitore, il parere diviene titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di questi. Questo breve scritto avanza la tesi per cui tale parere integri la nozione di 'decisione' prevista dal regolamento UE n. 1215/2012 e, perciò, sia suscettibile di riconoscimento automatico e di esecuzione nello spazio giudiziario europeo secondo il regime previsto dal regolamento. Ciò comporta che gli ordini professionali sono tenuti ad osservare le regole sulla competenza giurisdizionale previste dal regolamento, e dovrebbero astenersi dall'emanare il parere qualora, secondo il regolamento, le autorità italiane siano sprovviste della competenza giurisdizionale.

To facilitate credit recovery of professionals enrolled in professional associations, the newly enacted Legge 21 April 2023, no 49, envisages the possibility for professional associations to issue – upon application of

the professional – an opinion on the appropriateness of the fees charged to the client. If unopposed by the debtor, the opinion entitles the professional to commence enforcement against him or her. This short paper argues that such an opinion fits the definition of ‘decision’ under regulation EU no 1215/2012 of the European Union and, hence, is capable of automatic recognition and enforcement in the European judicial area. This implies that professional associations are bound to the rules on jurisdiction enshrined in the same regulation and should refrain from issuing the opinion when Italian authorities are not invested with jurisdiction under the regulation.

SALVATORE MONTICELLI, *Responsabilità del vettore e limiti risarcitori (Considerazioni a margine della riforma dell’art. 1696 c.c.)*.....

3, 583

La nuova disciplina dell’art. 1696 c.c., unitamente alle ulteriori norme in materia di trasporto e spedizione, con le modifiche degli artt. 1737, 1739, 1741, 2761 c.c., ed all’introduzione nel codice civile del contratto di logistica (art. 1677 bis), ridisegnano il complesso ambito normativo che connota il settore della logistica e del trasporto di merci. L’art. 1996, nel testo novellato, individua ed in parte innova la regola che presiede il calcolo del quantum risarcibile da perdita od avaria del carico ed i limiti risarcitori nei trasporti nazionali ed internazionali terrestri e nel trasporto multimodale, specificando che trattasi di disposizioni non derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali.

The new regulation of art. 1696 of the Civil Code, together with the additional rules on transport and shipping, with the amendments of the articles 1737, 1739, 1741, 2761 of the Italian Civil Code, and the introduction of the logistics contract into the civil code (art. 1677 bis), re-design the complex regulatory environment that characterizes the logistics and goods transport sector. The art. 1996, in the amended text, identifies and in part innovates the rule which presides over the calculation of the amount compensated for loss or damage of the load and the compensation limits in national and international land transport and in multimodal transport, specifying that these are provisions that cannot be derogated from in favor of the carrier except in the cases and in the manner provided for by special laws and international conventions.

ARIANNA FINESSI, *La riforma della disciplina codicistica in materia di contratto di spedizione* .....

3, 593

Con la conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 1521, è stato approvato un emendamento che ha introdotto interessanti modifiche alla disciplina codicistica del contratto di spedizione, rispondendo così all’esigenza, da tempo avvertita dalle imprese del settore, di operare in un contesto normativo aggiornato alla realtà dell’attuale mercato. Attraverso tale riforma il legislatore ha inoltre recepito l’evoluzione consolidatasi a livello giurisprudenziale soprattutto sul piano dei diritti, obblighi e conseguenti responsabilità dei contraenti, al fine di superare le incertezze applicative e conseguentemente evitare, o quanto meno ridurre significativamente, il contenzioso.

With the conversion of l.d. 6 November 2021, no. 1521, an amendment was approved which introduced interesting changes to the codified laws

and regulations of the shipping contract, thus responding to the need felt for some time by companies in the sector, that is to operate in a regulatory framework updated to the reality of the current market. Through this reform, the legislator has also implemented the evolution consolidated at the jurisprudential level especially in terms of rights, obligations and consequent responsibilities of the contracting parties, in order to overcome the uncertainties in application and consequently avoid, or at least significantly reduce, litigation.

ELENA CARLA MAZZONI, *Gli effetti dell'attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/790 sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione spettanti agli autori e artisti (interpreti o esecutori) (Seconda Parte)*.....

3, 614

Il contributo si occupa del recepimento in Italia degli artt. 18-23 della Direttiva (UE) 2019/790. Con il D.lgs 8 novembre 2021 n. 177 sono stati infatti introdotti nuovi spazi di tutela di autori e artisti (interpreti ed esecutori) nella trasmissione dei loro diritti. Sono esaminati il principio comunitario dell'obbligo di trasparenza, il meccanismo di adeguamento contrattuale, la procedura alternativa di risoluzione delle controversie e il diritto di revoca, così come recepiti negli artt. 110-quarter, 110-quinquies, 110-sexies, 110-septies l.aut. Considerata la complessità della normativa, specie nella sua fase applicativa, il presente contributo si interroga se le modifiche introdotte possano essere considerate un punto di arrivo o un punto di partenza nella tutela di autori e artisti (interpreti ed esecutori).

The paper deals with the implementation in Italy of the articles 18-23 of Directive (EU) 2019/790. In fact, with Legislative Decree 8 November 2021 n. 177, new spaces for the protection of authors and artists (performers) have been introduced in the transmission of their rights. This second part of the article examines the Community principle of the transparency obligation, the contractual adjustment mechanism, the alternative dispute resolution procedure and the right of revocation as implemented in the articles 110-quarter, 110-quinquies, 110-sexies, 110-septies, law 22 April 1941, n. 633. Considering the complexity of the legislation, especially in its application phase, the author wonders whether these changes can be considered a point of arrival or a starting point in the protection of authors and artists (performers).

FRANCESCO PERRECA, *La gestione patrimoniale dell'impresa commerciale del terzo settore. Premesse per uno studio*.....

3, 650

La riforma del Terzo settore del 2017 ha introdotto norme su formazione e mantenimento del patrimonio minimo per enti del terzo settore (e.t.s.) di chiara ispirazione societaria. Il presente contributo illustra come la nuova disciplina si armonizzi più compiutamente con un sistema di gestione imprenditoriale, nonostante sia stato concepito per enti senza scopo di lucro. Infatti, per l'applicazione delle regole del nuovo codice sulla gestione finanziaria, è imprescindibile la cura di un'adeguata contabilità e la redazione del bilancio, che la riforma ha, tuttavia, previsto solo per gli e.t.s. che svolgono attività d'impresa a titolo esclusivo o principale e per le imprese sociali. Dunque, l'analisi della disciplina novellata sulla gestione finanziaria degli e.t.s. deve partire proprio da quelli che svolgono attività d'impresa, per poi tentare di estendere i risultati a tutti gli altri enti.

The 2017 reform of non-profit organizations (third sector) introduced rules for the establishment and maintenance of minimum assets for so-called third sector entities (e.t.s.) clearly inspired by the corporate system. The article illustrates how the new rules are more compatible with an entrepreneurial management system, even though they were created for non-profit organizations. In fact, to apply the rules of the new code on financial management, it is essential to draw up accounting records and balance sheets, which the reform has provided only for e.t.s. that carry out exclusively or prevalently business activities and for social enterprises. Therefore, the analysis of the new rules on the financial management of e.t.s. must start with those that carry out business activities, and then try to extend the results to all other entities.

### SAGGI E APPROFONDIMENTI

ROBERTO CALVO, *Il regresso contro il «grande minore»*..... 3, 680

L'art. 2048, comma 1°, c.c., addossa al genitore e al tutore la responsabilità civile per l'illecito del minore *compos sui*. Il sorvegliante può liberarsi (comma 3°) dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. I tribunali, attraverso un'interpretazione manipolativa di tale regola, ritengono tuttavia che, ai fini della liberazione in esame, il sorvegliante debba provare di aver impartito un'educazione idonea a evitare che il minore tenga condotte pregiudizievoli a scapito dei terzi. In tal modo la responsabilità viene, di fatto, a convertirsi in oggettiva, contro lettera e ratio della legge. In seconda battuta, il contributo passa in rassegna il tema dell'azione di regresso del genitore (che ha risarcito il danneggiato patito dal terzo) contro il minore.

The art. 2048, paragraph 1, of the Civil Code, places civil liability on the parent and guardian for the tort of the minor. These subjects can free themselves from the liability in question (paragraph 3) demonstrating that they were unable to prevent the fact. However, the courts hold that, in order to discharge of tortious liability, the parent or guardian must prove that they have imparted a suitable education to prevent the minor from causing damage to third parties. In this way civil liability becomes objective. Secondly, the Author examines the theme of the action for recovery of the parent against the minor.

STEFANO BRIGHENTI, *L'accesso ai segreti commerciali della società da parte dei membri dei suoi organi*..... 3, 695

Il contributo s'interroga sulla possibilità per i membri degli organi societari di accedere ai segreti commerciali della società. L'indagine si concentra in successione su amministratori, soci e membri dell'organo di controllo, verificando, anzitutto, se sussistano limitazioni di ordine legale che precludano loro l'accesso ai segreti e, in caso di risposta negativa, se l'onere di protezione dei segreti stabilito dall'art. 98, comma 1°, lett. c, c.p.i. imponga di introdurre limitazioni in via convenzionale.

The paper questions whether members of corporate bodies have access to the company's trade secrets. The investigation focuses successively on directors, partners and members of the controlling body, checking, first of all, whether there are any legal restrictions that preclude them from

access to secrets and, if not, whether the burden of protection of secrets established by Article 98, paragraph 1, lett. c.p.i. requires the introduction of conventional limitations.

ALBERTO DE PRA, *Sostenibilità e divieto di intese restrittive della concorrenza alla luce della recente normativa europea* .....

3, 736

Lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici rappresentano una priorità assoluta sia per le istituzioni europee che per gli Stati membri. L'urgenza e la complessità della maggior parte delle questioni ambientali e di sostenibilità impongono una reazione condivisa da parte di Istituzioni e soggetti privati. Una delle principali preoccupazioni riguarda il divieto di cui all'art. 101 TFUE che può scoraggiare le collaborazioni di sostenibilità tra le imprese. Il contributo analizza criticamente i diversi approcci adottati da alcuni Stati membri e dalla Commissione europea su questo tema del diritto della concorrenza.

Sustainable development and the fight against climate change represent a top priority both for European institutions and member States. The urgency and complexity of most environmental and sustainability issues impose a shared reaction from Institutions, private entities and individuals. One of the main concerns relates to the prohibition set out in the article 101 TFEU which may discourage sustainability collaborations among undertakings. The paper critically analyses the different approaches taken by some Member States and by the European Commission on this Competition Law issue.

#### 4-5/2023 – Luglio-Ottobre

LA NUOVA GIUSTIZIA FAMILIARE E MINORILE  
*a cura di Mirzia Bianca - Filippo Danovi*

(Legge 26 novembre 2021, n. 206 e D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

#### PARTE I - INTRODUZIONE

MIRZIA BIANCA, *Parole introduttive*.....

4-5, 787

Il presente contributo introduce il fascicolo monografico di “Nuove leggi civili commentate” sulla Riforma della giustizia familiare e minorile. In particolare si rileva il suo impatto sistematico e la continuità con la precedente Riforma della filiazione del 2012 e 2013. La Riforma continua nel processo quella parabola evolutiva di uguaglianza e di unicità dello stato di figlio e continua a rendere concreta l'incerta formula del best interest of the child.

The introduction highlights the main new features of the Family and Juvenile Justice Reform. In particular, its systematic impact and continuity with the previous Reform of filiation of 2012 and 2013 are

noted. The Reform continues in the process that evolutionary parable of equality and uniqueness of child status and continues to make the uncertain formula of the best interest of the child a reality.

FILIPPO DANOVI, *Il valore sistematico di un rito unitario e i suoi principi generali*..... 4-5, 797

La collocazione delle nuove norme sul procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie nel secondo libro del Codice di procedura civile e il relativo apparato di principi testimoniano il valore sistematico del nuovo rito unitario, modello speciale e generale a un tempo.

The placement of the new rules on unitary proceedings in matters of persons, minors and families in the second book of the Code of Civil Procedure and the related apparatus of principles testify to the systematic value of the new unitary procedure, a special and general model at the same time.

BARBARA POLISENO, *L'ambito di applicazione del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie* ..... 4-5, 818

Il nuovo rito "unificato" spazza via una serie di procedure differenti, ma alcune delle controversie relative allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie restano in tutto o in parte regolate da disposizioni speciali.

The new "unified" proceeding sweeps away a number of other proceedings, but some of the controversies relating to the status of individuals, minors and families remain wholly or partly governed by special rules.

ROBERTO CONTI, *Il diritto transitorio*..... 4-5, 829

Tempus regit actum quale regola aurea che governa gli effetti dello ius superveniens in materia processuale si scontra con una riforma che chiama gli operatori del diritto a fare i conti con gli effetti del fattore tempo nella tutela di diritti fondamentali quali sono propriamente quelli "delle persone e delle famiglie" nonché, in particolare, dei minori. Tanto che se, da un lato, rende non del tutto agevole l'individuazione dell'actus cui ancorare l'entrata in vigore del nuovo corpo normativo, dall'altro, impone di dare ad ogni singolo istituto, sostanziale o processuale, toccato o introdotto dalla riforma, l'interpretazione che ne garantisca la piena efficacia ed effettività, quale necessità di un'interpretazione fedele alla norma giuridica in omaggio al canone del "legislatore consapevole", cui il principio tempus regit actum deve cedere progressivamente il passo.

Tempus regit actum as rule that governs the effects of the ius superveniens in procedural matters clashes with a reform that calls on legal practitioners to deal with the effects of the time factor in the protection of fundamental rights such as those of persons and families, in particular, minors. On the one hand, it makes it not entirely easy to identify the acts to anchor the entry into force of the new regulatory body, on the other hand, it requires to give to each individual institution, substantive or procedural, touched or introduced by the reform, the interpretation that guarantees its full of effectiveness, which means giving the most faithful interpretation to legal provision on account of the



“conscious lawgiver” principle, to which the *tempus regit actum* principle must gradually give way.

## PARTE II – IL GIUDICE E I SUOI PROVVEDIMENTI

MONICA VELLETTI, *I poteri officiosi del giudice* ..... 4-5, 845

L’art. 473 bis.2 c.p.c. ha disciplinato gli ampi poteri officiosi attribuiti al giudice a sostegno delle parti deboli dei rapporti familiari, con il solo limite del rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo.

Art. 473 bis.2 c.p.c. rules the judge’s broad powers to investigate by its own motion. Such powers are granted to the judge to help the weak parties of family relationships, with respect of contradictory principle and of due process being the only limits to the judge’s power.

ALESSANDRA CORDIANO, *I provvedimenti urgenti a tutela del minore in difficoltà*..... 4-5, 863

Il contributo intende analizzare i profili sostanziali e procedurali del nuovo art. 403 c.c., profondamente rinnovato dalla Riforma n. 206 del 2021 ed entrato in vigore già nel giugno 2022, cambiando sostanzialmente gli aspetti salienti dell’istituto.

The paper intends to analyse the substantial and procedural profiles of the new Article 403 of the Civil Code, which has been profoundly renewed by Reform No. 206 of 2021 and entered into force in June 2022, substantially changing the salient aspects of the institution.

GIUSEPPE BUFFONE, *I provvedimenti ad interim*..... 4-5, 872

La riforma “Cartabia” introduce un nuovo corpus di norme destinate a disciplinare i provvedimenti cosiddetti «ad interim», quelli cioè diretti a regolare i rapporti tra le parti nell’arco temporale che precede l’adozione della decisione definitiva del procedimento.

The Cartabia legislative reform introduces a new set of rules intended for regulate the so-called «ad interim» measures, i.e., those meant to govern the relations between the parties in the time frame before the adoption of the final decision of the proceedings,

FERRUCCIO TOMMASEO, *Nuove regole per le controversie de potestate* ..... 4-5, 896

Sui giudizi limitativi o ablativi della responsabilità dei genitori: rito unificato e regole speciali di legittimazione.

On limiting or ablative judgments of parental responsibility: unified rite and special rules of legitimation.

FERRUCCIO TOMMASEO, *Giustizia familiare e regole di competenza* ..... 4-5, 899

In attesa del nuovo tribunale per la famiglia e i minori, regole transitorie di competenza e disciplina dei rapporti fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni nel testo, ancora modificato, dell’art. 38 disp. att. c.c.

Pending the new court for the family and minors, transitional rules of jurisdiction and discipline of relations between ordinary court and juvenile court in the text, still amended, of art. 38 att., c.c.

SEBASTIANA CIARDO, *Le garanzie a tutela del credito e il pagamento diretto del terzo* ..... 4-5, 903

Il legislatore delegante ha previsto un nuovo rito unitario entro cui ascrivere tutto il contenzioso familiare e minorile con norme di dettaglio. Uno spazio importante nella riforma è stato dedicato alla fase di attuazione dei provvedimenti del giudice, del tutto priva di alcuna regolamentazione, salva la scarsa previsione di un generale potere del giudice tutelare di vigilare, ai sensi dell'art. 337 c.c., sull'osservanza delle condizioni stabilite dal tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale, rivelatosi nella prassi del tutto inefficace

ROMOLO DONZELLI, *L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni* ..... 4-5, 912

Il contributo esamina le nuove norme sull'esecuzione delle decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale introdotte dalla riforma del codice di procedura civile.

The essay examines the new rules on the enforcement of judicial decisions concerning parental responsibility introduced by the reform of the Code of Civil Procedure.

### PARTE III – GLI ALTRI SOGGETTI

LUCA VILLA, *Il pubblico ministero* ..... 4-5, 922

Con la l. n. 149/22, pur rimanendo inalterato l'assetto dell'intervento del pubblico ministero ordinario, il cui perimetro di intervento/azione rimane inalterato non essendo stati modificati i confini dell'art. 70 c.p.c., il legislatore ha operato pertanto un intervento sistematico volto a coordinare la stratificazione normativa che si era accumulata sul ruolo del pubblico ministero, da un lato dando una disciplina unitaria al ruolo e ai poteri del pubblico ministero minorile e, dall'altro, prescrivendo al pubblico ministero ordinario una serie di attività volte a dare effettività e contenuto all'intervento nelle procedure che coinvolgono minori nonché mettendolo in grado di portare avanti, a seguito del trasferimento ex art. 38 disp. att. cc. i ricorsi ex art. 330 c.c. originariamente avanzati dal pubblico ministero minorile.

MONICA VELLETTI, *Il tutore e il curatore del minore* ..... 4-5, 934

L'art. 473-bis.7 c.p.c. detta regole uniformi relative al tutore del minore, sia quanto ai presupposti per la sua nomina, sia quanto ai poteri di vigilanza da parte del giudice. Inoltre, al 2° comma, istituisce la nuova figura del curatore del minore, disciplinando presupposti per la nomina e poteri che allo stesso posso essere attribuiti, all'esito di un giudizio nel quale siano adottate misure limitative della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 333 c.c.

Art. 473-bis.7 sets uniform rules regarding the minor's legal guardian. It

disciplines both the prerequisites for the legal guardian's appointment and the control powers exercised by the judge upon him. Moreover, clause 2 introduces a new figure, the minor's curator, and specifies the requisites for his appointment and the power that he can exercise. Such powers can be attributed to the curator at the end of a judgment in which the parental responsibilities have been limited according to art 333 c.c.

RICCARDO ROSETTI, *Il curatore del minore*..... 4-5, 950

Il contributo tratta della nuova figura del curatore del minore e dei poteri attribuiti dalla legge e dal giudice a tutela dell'interesse del minore.

The article deals with the new figure of the guardian of the minor and the powers attributed by the law and by the judge to protect the interests of the minor.

ARNALDO MORACE PINELLI, *Curatore speciale e autodeterminazione del minore d'età*..... 4-5, 966

L'art. 473-bis.8, comma 1, lett. d), c.p.c. legittima il minore che abbia compiuto gli anni quattordici a nominare un curatore speciale in caso di conflitto con i propri genitori. La norma ha un valore culturale profondo, attribuendo al minore un importante strumento, di carattere generale, per l'esercizio dei diritti fondamentali di cui è titolare.

The art. 473-bis.8, par. 1, lett. d), c.p.c. legitimizes the minor who has reached the age of fourteen to appoint a special guardian in case of conflict with his parents. The rule has a deep cultural value, as it gives the minor an important tool, of a general nature, for exercising the fundamental rights he or she holds.

ROBERTO SENIGAGLIA, *Le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore*..... 4-5, 978

Il contributo analizza le diverse situazioni che giustificano la nomina del curatore speciale del minore, cercando di definire, in chiave ermeneutica, i significati normativi più aderenti al sistema ordinamentale.

The essay focuses on the multiple situations in which the appointment of a special curator for a minor is justified. The aim is to establish, in a hermeneutic manner, the normative definitions that are more aligned with the legal system.

MARIA GIOVANNA RUO, *Il curatore del minore nel processo* ..... 4-5, 993

La riforma processuale ha tipizzato ulteriori fattispecie di nomina del curatore del minore ampliandone e modificandone i compiti.

The procedural reform increased the cases of mandatory appointment and expanded the tasks of the Special Guardian of the Child.

MARTA IENZI, *Il consulente tecnico d'ufficio, nomina e conflitti di interesse*..... 4-5, 1025

Nell'ambito della gestione condivisa del processo, il CTU, dotato di specifica competenza, è chiamato a valutare la capacità genitoriale escludendo ogni indagine generalizzata sulla personalità delle parti e deve fondarsi su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

As part of the shared management of the process, the OTC, endowed with specific expertise, is called upon to assess parental capacity to the exclusion of any generalized investigation of the parties' personalities and must be based on methodologies and protocols recognized by the scientific community.

MARTA IENZI, *Gli assistenti sociali* ..... 4-5, 1038

Le parti hanno diritto ad estrarre copia della relazione dei Servizi Sociali inviata al giudice ed a depositare le loro osservazioni. L'incarico ai Servizi Sociali deve essere specifico e deve indicare con esattezza gli atti che gli stessi possono compiere. L'affidamento del minore ai Servizi Sociali deve aver un limite temporale non superiore ai ventiquattro mesi.

The parties have the right to extract a copy of the Social Services report sent to the judge and to file their comments. The assignment to Social Services must be specific and must indicate exactly what acts the same may perform. The assignment of the child to Social Services must have a time limit of no more than twenty-four months.

GIUSEPPE SPADARO, *I giudici onorari* ..... 4-5, 1045

Il contributo intende evidenziare quali sono le contraddizioni e le criticità che hanno investito la figura dei giudici onorari minorili a seguito delle modifiche strutturali intervenute con la Riforma Cartabia. Valorizzando l'exkursus storico-giuridico su nascita, definizione e ruolo dei giudici onorari minorili, caso unico nella giurisdizione minorile e della famiglia, si considerano le possibili ricadute secondo il principio del best interest delle persone minori d'età.

The contribution intends to highlight the contradictions and critical issues that have affected the figure of honorary juvenile judges following the structural changes that occurred with the Cartabia Reform. By enhancing the historical-legal excursus on the birth, definition and role of juvenile honorary judges, a unique case in juvenile and family jurisdiction, the possible repercussions are considered according to the principle of the best interest of minors.

#### PARTE IV – IL MINORE E I SUOI DIRITTI NEL PROCESSO

MICHELE SESTA, *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale* ..... 4-5, 1054

La riforma processuale ha sortito notevoli ricadute sul diritto sostanziale, all'insegna dell'interesse del minore e con una crescente attenzione verso gli aspetti personali dei rapporti giuridici familiari.

The procedural reform has had a significant impact on substantive law, in the direction of the best interests of the child and with an increasing focus on the personal aspects of family relationships.

MARIA ALESSANDRA IANNICELLI, *Il diritto del minore a essere ascoltato* ..... 4-5, 1065

Le nuove norme di cui agli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. disciplinano diffusamente l'ascolto del minore – non più contemplato dagli artt. 336-

bis e 337-octies c.c. – configurandosi come completamento procedurale di quanto già previsto in via sostanziale dall’art. 315-bis, comma 3<sup>o</sup>, c.c.

The new rules in Articles 473-bis.4 and 473-bis.5 of the Italian Code of Civil Procedure extensively regulate the hearing of the minor – no longer provided for by Articles 336-bis and 337-octies of the Italian Civil Code – configuring themselves as a procedural completion of what is already substantially foreseen by Article 315-bis, paragraph 3, of the Italian Civil Code.

GIANNI BALLARANI, *Il diritto a non essere ascoltato* ..... 4-5, 1083

Il contributo indaga il diritto del minore a non essere ascoltato alla luce dei principi costituzionali ed europei e delle tesi di dottrina che ne avevano anticipato il fondamento.

The essay investigates the right of the child not to express his or her views in the light of constitutional and European principles and of the doctrinal thesis that anticipated its foundation.

ALESSANDRO SIMEONE, *Il diritto alla nomina del curatore speciale* ..... 4-5, 1090

Il presente contributo analizza l’art. 473 bis.8 lett. d) laddove prevede la nomina del curatore speciale del minore, nel caso di richiesta proveniente direttamente dal soggetto ultraquattordicenne.

The author analyzes art. 473 bis.8 lett. d) where it provides for the appointment of the special curator of the minor in the case of a request coming directly from the person over fourteen.

ALBERTO GIULIO CIANCI, *Il diritto del minore a crescere in famiglia e l’affidamento familiare*..... 4-5, 1096

Il contributo espone le modifiche apportate dalla riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) all’istituto dell’affidamento familiare (artt. 4, 5-bis l. adoz.), esaminando il loro riflesso sulla tutela processuale del diritto del minore a crescere in famiglia. Viene positivamente valutata la soluzione del legislatore di disciplinare in modo compiuto ed esaustivo l’intervento dei servizi sociali, precedentemente rimesso ad una valutazione del giudice in mancanza di una normativa di fonte primaria, in evidente incompatibilità con la tutela costituzionale della libertà personale (art. 13 Cost.).

The essay presents to the reader the new regulation of foster care and of the right of the child to grow up in the family, pursuant to the reform of civil proceedings rules (2022). The author depicts as a positive step the regulation of social service activities, as mandatory according to Habeas corpus (art. 13, Italian Constitution).

STEFANO TROIANO, *Il diritto del figlio nella fase del riconoscimento* ..... 4-5, 1108

Il contributo esamina le modifiche apportate dalla riforma al procedimento in virtù del quale il genitore che intende riconoscere il proprio figlio infraquattordicenne può ottenere una sentenza del giudice che superi il rifiuto opposto dall’altro genitore che ha per primo riconosciuto il figlio.

This essay examines the changes made by the reform to the procedure whereby a parent who wishes to recognise his or her child below the age of 14 may obtain a judicial decision that overcomes the refusal made by the other parent who first recognised the child.

FERRUCCIO TOMMASEO, *Norme sui minori e sulle persone prive di autonomia ...* 4-5, 1118

La partecipazione del minore ai processi che coinvolgono i suoi interessi esistenziali viene sensibilmente rafforzata dalla riforma della giustizia familiare e minorile, nelle norme che disciplinano con maggior dettaglio nomina e funzioni del curatore speciale con una riscrittura de-gli artt. 78 e 80 c.p.c., e indicano nel comma 1° dell'art. 473-bis.8 le controversie nelle quali la nomina del curatore deve avvenire a pena di nullità del procedimento: una regola che fa intendere come il minore sia parte necessaria di tali giudizi anche se mancano nella nuova legge indicazioni specifiche in tal senso.

#### PARTE V – IL RITO UNITARIO E LE DISPOSIZIONI SPECIALI

ANTONIO CARRATTA, *La fase introduttiva: il ricorso e la fissazione dell'udienza.....* 4-5, 1123

Nel presente contributo viene esaminata la disciplina della fase introduttiva del nuovo rito unitario per le controversie in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, con particolare riguardo al contenuto del ricorso introduttivo e alle sue specificità quando sia presentato da soggetti diversi dai legittimati ordinari, al possibile cumulo di domande di separazione di divorzio, alla fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, alla nomina del giudice relatore-delegato e al suo ruolo nella fase introduttiva del processo.

The work examines the introduction phase of the new process for disputes about status of persons, minors and families. In particular, it examines the content of the introduction act and its specificities when it comes from different subjects other than ordinary legitimized, the possibility of cumulative applications for separation and divorce, the hearing of the first appearance of the parties, the appointment of the delegate-judge and his role in the introduction phase of this process.

FILIPPO DANOVI, *La costituzione del convenuto .....* 4-5, 1135

La previsione di un rito concentrato e cadenzato impone che all'atto della costituzione il convenuto espliciti tutte le sue difese, salve ovviamente quelle relative a eventuali diritti indisponibili.

FILIPPO DANOVI, *Le ulteriori difese.....* 4-5, 1140

La fase introduttiva del processo, dopo gli atti iniziali delle due parti, è caratterizzata da un ulteriore scambio di memoria, in sequenza tra loro alternata, per la definitiva fissazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

FILIPPO DANOVI, *Diritti indisponibili e variabilità del thema decidendum e del thema probandum .....* 4-5, 1144

Il rito unitario si contraddistingue per un duplice regime, differenziato tra le ipotesi vertenti su diritti disponibili e quelle vertenti invece su diritti indisponibili.

MICHELE ANGELO LUPOI, *La prima udienza* ..... 4-5, 1150

La prima udienza svolge un ruolo fondamentale nel nuovo rito unitario di famiglia. La norma in esame, in particolare, si occupa della comparizione personale delle parti e del tentativo di conciliazione del giudice.

The first hearing plays a key role in the new unitary family proceedings. The rule under consideration, in particular, deals with the personal appearance of the parties and the judges's conciliation attempt.

DANIELA D'ADAMO, *La fase istruttoria e la fase decisoria*..... 4-5, 1159

Il contributo ha ad oggetto l'analisi della disciplina della fase istruttoria e delle diverse modalità di rimessione in decisione e conclusione del procedimento unitario di famiglia.

The contribution concerns the analysis of the discipline of the investigation phase and of the different methods of referral to a decision and conclusion of the family trial.

FRANCA MANGANO, *Le impugnazioni* ..... 4-5, 1169

Nel presente contributo si illustrano le novità della disciplina delle impugnazioni nel rito unificato di famiglia, con particolare riguardo al giudizio di appello. L'accento è posto sugli istituti che si discostano dal regime ordinario delle impugnazioni, in vista della più efficace tutela di diritti indisponibili, connessi agli interessi dei soggetti fragili e dei minori di età.

The paper examines the new unified regime of appeals in family procedure law. The Author focuses on the legal arrangements that diverge from the general appeal scheme, aiming at a more effective protection of fragile subjects and minors' inalienable rights.

RICCARDO MASSERA, *Le disposizioni speciali sulla separazione, il divorzio, lo scioglimento delle unioni civili e la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale* ..... 4-5, 1184

Il presente contributo illustra le nuove disposizioni in materia di procedimenti della crisi familiare, con particolare riguardo alla competenza per territorio e agli obblighi di produzione documentale in capo alle parti.

The paper illustrates the new provisions on family crisis proceedings, with particular regard to territorial jurisdiction and the obligations of the parties to produce documents.

MAURO PALADINI, *Cumulo di domande di separazione e divorzio*..... 4-5, 1197

La riforma del rito di famiglia ha introdotto la facoltà di contestuale proposizione del ricorso per separazione giudiziale e per divorzio, allo scopo di accelerare i tempi processuali per addivenire allo scioglimento del matrimonio. Tuttavia, la diversità dei presupposti delle due domande

e di quelle rispettivamente accessorie comporterà la necessaria divaricazione delle fasi istruttorie. Anche la decorrenza delle misure economiche in favore del coniuge debole dovrà essere stabilita dal giudice in modo da evitare sovrapposizioni che potrebbero condurre all'abrogazione de facto di istituti sostanziali come l'assegno di mantenimento.

The reform of the family procedural law has introduced the faculty of judicial request of both separation and divorce at the same time, with the aim of accelerating the dissolution of the marriage. However, the difference in the conditions of the two judicial requests and the respectively ancillary ones will lead to the necessary separation of the preliminary investigation phases. The effective date of the economic measures in favor of the weaker spouse will also have to be established by the judge in order to avoid overlaps that could lead to the de facto abrogation of substantial institutions such as maintenance allowance.

ALESSANDRO SIMEONE, *I procedimenti su domanda congiunta* ..... 4-5, 1206

Il presente contributo illustra le caratteristiche dei procedimenti su domanda congiunta, con particolare attenzione all'ipotesi del cumulo tra la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

The author illustrates the characteristics of proceedings on joint application, with particular attention to the hypothesis of cumulation between the application for legal separation and that for dissolution or termination of the civil effects of the marriage.

SARA SCOLA, *Rapporti patrimoniali tra coniugi* ..... 4-5, 1215

La c.d. riforma Cartabia ripropone il contenuto degli artt. 735-736 c.p.c. prev. nei nuovi artt. 473-bis.67 e 473-bis.68 c.p.c., il cui inserimento all'interno del neonato rito unitario del titolo IV bis, libro II, c.p.c. reca con sé alcuni rilevanti elementi di novità.

The so-called Cartabia reform re-proposes the contents of Articles 735-736 prev. c.p.c. in the new Articles 473-bis.67 and 473-bis.68 c.p.c., the inclusion of which within the new unitary rite of Title IV bis, Book II, c.p.c. brings with it some relevant new elements.

MARIA CATERINA BARUFFI, *La legge applicabile alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio: commento all'art. 29, comma 2°, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*..... 4-5, 1219

Il d.lgs. 149/2022 modifica l'art. 31 della l. 218/1995 adeguando la normativa interna al reg. UE 1259/2010. Viene così attribuito rilievo all'autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile alla separazione e al divorzio quando la fattispecie ha carattere transnazionale.

Legislative decree no. 149/2022 amends Art. 31 of Law no. 218/1995 (Italian Private International Law Act) introducing changes to implement Regulation (EU) 1259/2010 in the domestic legal order. Great importance is therefore attached to party autonomy in the context of the law applicable to cross-border legal separation and divorce.



MARIA CATERINA BARUFFI, <i>Il riconoscimento delle decisioni straniere dopo la Riforma Cartabia</i> .....	4-5, 1230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Il nuovo art. 30-bis d.lgs. 150/2011, interviene a colmare la lacuna relativa ai riti processuali esperibili nelle varie fasi dei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere, atti pubblici, transazioni giudiziarie e accordi stragiudiziali previsti dai regolamenti UE e dalle convenzioni internazionali, rendendo la l. 218/1995 di applicazione residuale. La nuova disciplina differenzia a seconda che tali decisioni ed atti siano o meno immediatamente esecutivi.

The new Art. 30 of the Legislative decree no. 150/2011 fills the legislative gap concerning the procedural rules applicable to the various steps of proceedings of recognition and enforcement of foreign decisions, authentic instruments, court settlements and out-of-court agreements that are referred in EU regulations and international conventions, with the consequence that Law no. 218/1995 (Italian Private International Law Act) has a residual application. The new rules differ according to whether the foreign decisions and instruments are immediately enforceable or not.

*PARTE VI – LE VIOLENZE DOMESTICHE O DI GENERE*

SALVATORE PATTI, <i>Norme in tema di «violenza domestica o di genere». Prime osservazioni</i> .....	4-5, 1241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Il contributo commenta le norme dirette alla protezione delle vittime di violenza domestica o di genere, mettendo in luce le più importanti innovazioni concernenti, tra l'altro, l'allegazione del fatto dannoso e la c.d. vittimizzazione secondaria.

The essay comments on the rules for the protection of victims of domestic or gender-based violence, highlighting the most important innovations concerning, inter alia, the allegation of the harmful act and the so-called secondary victimization.

CARLA GARLATTI, <i>La rilevanza della violenza all'interno dei rapporti familiari</i> .....	4-5, 1248
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Il nuovo processo di famiglia rafforza la lotta alla violenza di genere e domestica. Un'analisi del fenomeno tra norme e cultura.

The new family procedural Law strengthens the fight against domestic and gender-based violence. An analysis of the phenomenon between legislation and culture.

GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA-CARLO PETTA, <i>Ordini di protezione contro gli abusi familiari</i> .....	4-5, 1263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Il contributo analizza le recenti novità in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari in una prospettiva sistematica e funzionale.

The contribution analyzes the recent innovations in the field of protection orders against family abuse in a systematic and functional perspective.

CLAUDIA IRTI, <i>L'esclusione della mediazione</i> .....	4-5, 1278
----------------------------------------------------------	-----------

Il presente contributo dispone il divieto di ricorso alla mediazione familiare quando un partner del rapporto abbia commesso violenza nei confronti dell'altro o di altri membri del nucleo familiare, così come sancito dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa.

This article prohibits the use of family mediation when one partner in the relationship has committed violence against the other or other members of the family unit, as stated in Article 48 of the Council of Europe Istanbul Convention.

CLAUDIA IRTI, *Il rifiuto del figlio di incontrare il genitore*..... 4-5, 1285

Il contributo identifica nel rifiuto da parte del figlio di una, se non addirittura di entrambe le figure genitoriali, la manifestazione di una situazione di grave disagio che merita di essere indagata con estrema attenzione dall'autorità giudiziaria.

The provision in comment identifies a child's rejection of parental figures as a manifestation of a situation of serious distress that deserves to be investigated with extreme care by the judicial authority.

MONICA VELLETTI, *L'ascolto del minore nei procedimenti con allegazioni di violenza* ..... 4-5, 1290

L'ascolto del minore costituisce adempimento necessario nell'ambito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia con allegazioni di violenza; l'art. 473-bis.43 c.p.c. dispone che il giudice debba procedervi "personalmente e senza ritardo", per avere in tal modo percezione diretta della voce del minore.

The hearing of the minor is a necessary duty in the field of minors and family proceedings in which there has been allegations of violence. Art 473bis.43 c.p.c. requires the judge to hear the minor "personally and without further delay", so that the judge can have a direct perception of the minor's voice.

ROSARIO CARRANO, *La tutela del minore vittima di reati sessuali nell'ambito delle competenze amministrative del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie* ..... 4-5, 1297

Il contributo illustra le modifiche operate dalla riforma, con particolare riguardo alla nuova denominazione e alle competenze amministrative del Tribunale.

The contribution illustrates the changes made by the reform, with particular reference to the new denomination and administrative powers of the Court.

*PARTE VII – I MEZZI COMPLEMENTARI DI RISOLUZIONE  
DELLE CONTROVERSIE DI FAMIGLIA*

FILIPPO ROMEO, *La negoziazione assistita familiare riformata: le novità in vigore dal 22 giugno 2022* ..... 4-5, 1303

Preso atto dell'importanza di favorire il ricorso a percorsi stragiudiziali di risoluzione dei conflitti familiari, il contributo analizza le novità introdotte dalla legge delega n. 206/2021 e dal d.lgs. n. 149/2022 in tema di negoziazione assistita da avvocati.

Being aware of the importance of encouraging the use of out-of-court procedures for resolving family conflicts, the essay analyzes the innovations introduced by the enabling law n. 206/2021 and by legislative decree n. 149/2022 on negotiation assisted by lawyers.

GIAMPAOLO FREZZA, *Effetti obbligatori dei patti sui trasferimenti immobiliari nella negoziazione assistita*..... 4-5, 1318

La riforma Cartabia introduce l'efficacia obbligatoria dei patti sui trasferimenti immobiliari nella negoziazione assistita. Il presente contributo valuta positivamente la novità legislativa.

Recent reform introduces, in the Italian law system, the mandatory effectiveness of real estate transfers agreements in the Assisted negotiation. The author positively evaluates the new legislation.

ENRICO AL MUREDEN, *La negoziazione assistita in sede di divorzio: l'assegno in unica soluzione* ..... 4-5, 1329

La previsione secondo cui le parti possono «stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione» da sottoporre ad una «valutazione di equità (...) effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione» (art. 6, comma 3°-bis, l. n. 162/14) induce a sottolineare la persistente esigenza di garantire alla parte economicamente debole un nucleo minimo di tutela la cui valutazione non può essere completamente rimessa all'autonomia delle parti.

The provision that the parties may “establish, in the agreement, the payment of an allowance in a lump sum” to be subjected to an “evaluation of equity (...) carried out by the lawyers, by means of certification of such an agreement” (Article 6, paragraph 3-bis, Law No. 162/14) leads to the underscoring of the persistent need to guarantee the economically weak party a minimum core of protection, the evaluation of which cannot be completely left to the autonomy of the parties.

ENRICO AL MUREDEN, *Il piano genitoriale* ..... 4-5, 1345

La previsione contenuta all'art. 473-bis.12, ult. comma, c.p.c. – che con riferimento ai procedimenti relativi ai minori contempla l'obbligo di allegare al ricorso un piano genitoriale – testimonia emblematicamente la necessità che i genitori siano chiamati a garantire la coesione della famiglia successivamente alla separazione o al divorzio.

The provision contained in Art. 473-bis.12, ult. paragraph, c.p.c. - which with reference to proceedings relating to minors contemplates the obligation to attach to the appeal a parenting plan - emblematically testifies to the need for parents to be called upon to ensure family cohesion for the time following separation or divorce.

ANDREA NICOLUSSI, *La mediazione familiare*..... 4-5, 1354

Il contributo presenta le novità più rilevanti della nuova disciplina della mediazione familiare con particolare riferimento agli obblighi di informazione, all'interesse dei minori, ai divieti di mediazione in caso di violenza domestica e ai profili inerenti alla figura professionale del mediatore.

The contribution presents the most relevant innovations of the new discipline of family mediation with particular reference to the information obligations, to the interests of minors, to the bans on mediation in the event of domestic violence and to the profiles inherent to the professional figure of the mediator.

*PARTE VIII – IL TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI  
E PER LE FAMIGLIE*

CLAUDIO CECHELLA, *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie* ..... 4-5, 1370

Il presente contributo esamina criticamente la disciplina previgente con la duplicazione dei giudici, il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni e la sua incompatibilità con alcuni principi costituzionali quali il principio di eguaglianza e il principio del contraddittorio evidenziando il rilievo della riforma nell'aver introdotto un tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Secondariamente, si esamina la disciplina dopo la riforma, sia in relazione a una prima fase biennale durante la quale permarrà la diversa articolazione di due organi, sia in relazione alla successiva introduzione del Tribunale unico trattandone i caratteri essenziali in termini di composizione e articolazione.

The commentary critically examines the previous discipline with the duplication of judges, the ordinary court and the juvenile court and its incompatibility with some constitutional principles such as the principle of equality and the principle of hearing, highlighting the importance of the reform in the 'having introduced a single court for people, for minors and for families. Once this historical reconstruction has been completed, the discipline after the reform is examined, both in relation to a first two-year phase during which the different articulation of two bodies will remain, and in relation to the subsequent introduction of the single Court, dealing with its essential characteristics in terms of composition and articulation.

CLAUDIO CECHELLA, *Le attribuzioni di competenza* ..... 4-5, 1387

Nel presente contributo vengono commentate le norme sulla distribuzione delle funzioni giurisdizionali tra l'articolazione distrettuale e l'articolazione circondariale del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, con un particolare approfondimento al tema della connessione tra cause e al rilievo dell'eventuale errore sul piano processuale.

The rules on the distribution of jurisdictional functions between the district and the district division of the single court for persons, minors and families are commented on, with a particular focus on the theme of the connection between causes and the significance of any procedural error.

## 6/2023 – Novembre-Dicembre

### LE NUOVE LEGGI

CARLOTTA RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere* ..... 6, 1399

Il presente contributo analizza, anche alla luce di una comparazione con le norme di attuazione di altri Stati membri dell'UE, la nuova disciplina italiana in tema di trasformazione transfrontaliera, mettendone in luce gli aspetti innovativi ma al contempo le incongruenze e le questioni aperte.

This paper focuses on the new Italian regulation on cross-border processing, drawing a comparison with the implementing regulations of other EU Member States. It highlights its innovative aspects but at the same time its inconsistencies and open questions.

CARLA AVOLIO, *ELTIF vs. ELTIF 2.0: tra novità e criticità (ir)risolte in materia di exit degli investitori* ..... 6, 1436

Il presente contributo pone l'attenzione sugli European long term investment funds (Reg. UE 2015/760), meglio noti come ELTIF e, nello specifico, sulle criticità che emergono dalla disciplina degli ELTIF, dettata in materia di rimborso anticipato degli investitori; ciò nell'intento di verificare se le modifiche apportate dal Reg. (UE) 2023/606 siano idonee a conferire a tali fondi quella necessaria attrattività e stabilità che rischiava di essere compromessa sotto la vigenza del Reg. (UE) 2015/760.

This essay focuses the attention on the European long term investment funds (Regulation 2015/760), better known as ELTIFs and, in particular, on the critical issues arising from the ELTIF rules dictated on early redemption of investors, in order to verify whether the reforms of Regulation 2023/606 are suitable to give ELTIFs the necessary attractiveness and stability that was in risk of being compromised under Regulation 2015/760.

### SAGGI E APPROFONDIMENTI

GIULIA BALLERINI-ROBERTO SACCHI, *Profili ESG e politiche di remunerazione* ..... 6, 1463

Il contributo si sofferma su alcuni profili problematici connessi all'interazione tra le politiche sulla remunerazione e il nuovo paradigma della sostenibilità nell'ambito dell'attività d'impresa. Al riguardo, si sostiene che la politica sulla remunerazione può rivestire un'importanza di rilievo nel contesto del dibattito sulla *sustainable corporate governance*, potendosi rivelare uno strumento in grado di conferire a quest'ultima una dimensione concreta, in quanto segnaletica delle scelte compiute nella selezione degli specifici obiettivi che la società si propone di perseguire nell'ambito dei complessivi profili ESG. In questo modo, essa può contribuire a superare i problemi di genericità ed astrattezza che spesso caratterizzano il dibattito in questa materia.

The paper focuses on some problematic profiles connected to the interaction between compensation policies and the new paradigm of sustainability of business activities. In this regard, it is argued that compensation policies can play a significant role in the context of the sustainable corporate governance debate, considering that the former can prove to be a tool capable of giving the latter a concrete dimension. More specifically, it can signal the choices made in selecting specific objectives that the company aims to pursue within the overall ESG profiles, thus helping to overcome the problems of generality and abstractness that often characterize the discussion in this matter.

GIANLUCA GUERRIERI, *Le operazioni autoliquidanti nel concordato preventivo* ..... 6, 1486

L'art. 97, comma 14°, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, detta la disciplina delle operazioni di finanziamento garantite da mandato all'incasso di crediti dell'imprenditore finanziato, ammesso a concordato preventivo. Il contributo mira ad individuare l'ambito di applicazione del predetto articolo e ad affrontare le principali problematiche poste dalla disciplina ivi dettata.

Art. 97, par. 14, d.lgs. 14-2019, sets forth the regulation of financing operations guaranteed by a mandate to the financier to collect the credits of the financed party entered into a proceeding of "concordato preventivo". The essay aims to identify the scope of application of the law and to address the main problems posed by the regulations dictat-ed therein.

SILVIA CICERI, *Sindaci e amministratori non esecutivi a confronto nel sistema "policentrico" dei controlli societari*..... 6, 1510

Con il presente contributo ci si propone di analizzare i controlli interni della s.p.a. nel sistema tradizionale, ponendo a confronto le funzioni dei sindaci e degli amministratori non esecutivi. Dopo un'analisi critica della giurisprudenza sull'attività di vigilanza e sulla responsabilità del collegio sindacale, ci si concentra sulle possibili interazioni tra le funzioni di controllo assegnate ai sindaci e agli amministratori deleganti – con un focus sulla predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società – al fine di tracciare una ripartizione delle rispettive competenze e dei profili di responsabilità.

The purpose of this paper is to analyse the internal controls of public companies, comparing the functions of auditors and non-executive directors. After a critical analysis of the case-law on the supervisory activities and liability of the board of auditors, the paper focuses on the possible interactions between the control functions assigned to auditors and non-executive directors – with a focus on the implementation of adequate organisational, administrative and accounting structures of the company – in order to draw a division of the respective competences and liability profiles.

VINCENZO PINTO, *Gli effetti della liquidazione giudiziale sull'organizzazione delle società di capitali* ..... 6, 1536

Il contributo tratta degli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale

sull'organizzazione dell'impresa esercitata in forma societaria, sotto il duplice profilo dell'adeguamento delle regole societarie al nuovo contesto concorsuale e dell'incursione delle regole concorsuali nei processi decisionali interni dell'ente. Quanto al primo nucleo di problemi, il lavoro si concentra sulla reintroduzione, con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, della liquidazione giudiziale nel novero delle cause di scioglimento delle società di capitali, con lo scopo ultimo di individuare i margini di applicabilità della disciplina della liquidazione ordinaria alle società dichiarate insolventi. Quanto al secondo, l'attenzione si concentra sugli inediti poteri corporativi del curatore nella liquidazione giudiziale, identificandone portata, presupposti e limiti e riflettendo in particolare sul delicato assetto dei rimedi esperibili avverso eventuali decisioni non conformi.

The article deals with the effects of the opening of the “liquidazione giudiziale” on the organisation of companies in corporate form, from the twofold point of view of the adaptation of corporate rules to the new insolvency context and the incursion of insolvency rules into the internal decision-making processes of the entity. Regarding the first core of problems, the work focuses on the reintroduction, by the “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, of the “liquidazione giudiziale” in the list of causes for the dissolution of corporations, with the ultimate aim of identifying the margins of applicability of the ordinary liquidation rules to companies declared insolvent. As to the second, the focus is on the new corporate powers of the “curatore” in the “liquidazione giudiziale”, identifying their scope, prerequisites and limits, and reflecting in particular on the remedies available against illegitimate decisions.

ROBERTO SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system* .....

1568

Il contributo prende in esame le peculiarità della tutela dell'identità personale del minore nel cyberspazio. Dopo aver focalizzato il momento formativo dell'identità personale, che nel minore di età può anche esaurire la questione identitaria, l'analisi si concentra sul ruolo educativo dei genitori e sulla necessità di garantirne l'esclusività, specialmente nella vita sociale digitale del minore. Lo strumento del parentale control, così come regolato dalla recente normativa, presenta elementi di criticità laddove non differenzia la minore età, trascurando così di valorizzare lo spazio di autodeterminazione che il sistema ordinamentale accorda al minore munito della capacità di discernimento.

The essay highlights the peculiarities of the protection of the personal identity of the child within the cyberspace. After having considered the formative moment of personal identity, which might consume any identity issue of the minor, the analysis focuses on the educational role of parents and the assurance of its exclusivity, especially in the digital social life of the minor. The parental control, as regulated by the recent legislative acts, contains several drawbacks, for instance where it does not differentiate children on the basis of their age, thus neglecting to strengthen the role of the self-determination that the legal system recognizes to minors with the capacity for discernment.

Il contributo è dedicato all'analisi dei contenuti e dei profili più problematici della proposta di direttiva «Green claims», del 22 marzo 2023, che, intervenendo sulla fondatezza e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, mira a responsabilizzare il consumatore nelle scelte di acquisto e a proteggerlo da pratiche commerciali sleali da parte delle imprese. La proposta, pur nel nobile intento perseguito, presenta, tuttavia, diverse incertezze interpretative e applicative che rischiano di minarne l'efficacia, ove non emendate in sede di versione definitiva.

The paper proposes to analyze the content and the most problematic profiles of the Proposal for a Directive on “green claims” of 22 March 2023, which aims to empower consumers in their purchasing choices and protect them against unfair commercial practices by regulating the use and communication of explicit environmental claims. However, despite its noble intentions, the proposal contains several uncertainties in its interpretation and application, which could undermine its effectiveness if not amended in the final draft.



**INDICE-SOMMARIO  
CON ABSTRACT**

2022

# LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

---

## INDICE-SOMMARIO CON ABSTRACT 2022

### LE NUOVE LEGGI

GIOVANNI DE CRISTOFARO, <i>Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?</i> .....	1, 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Dopo svariati anni connotati da una sostanziale inerzia del Parlamento e del Governo nazionale la normativa italiana è stata investita alla fine del 2021 – e continuerà ad essere investita nel corso del 2022 – da una pluralità di riforme: nel settore dei contratti relativi a servizi di comunicazione elettronica, dei contratti di somministrazione di energia elettrica, dei contratti di vendita mobiliare, dei contratti per la prestazione di contenuti digitali e servizi digitali, nella disciplina generale delle clausole vessatorie e delle pratiche commerciali scorrette nonché nell'ambito dell'enforcement privatistico e pubblicistico del diritto dei contratti dei consumatori. Queste innovazioni, imposte dalla necessità di dare attuazione nell'ordinamento italiano ad una serie di direttive e regolamenti adottati dall'UE nel contesto dell'ambizioso progetto di rinnovamento e adeguamento del diritto europeo dei consumatori alle sempre nuove esigenze suscitate dall'avvento del digitale, sono destinate a ripercuotersi in misura assai significativa sull'interpretazione, sulla ricostruzione sistematica e sull'applicazione dell'ormai cospicuo corpus di disposizioni che concorrono a comporre la disciplina interna dei contratti dei consumatori.

The Italian legislation regulating b-to-c contracts has been therefore affected since the end of 2021 – and will be affected in the course of 2022 – by a plurality of reforms in the following fields: contracts for the supply of electronic communication services; electricity contracts; contracts for the sale of movable items; contracts for the supply of digital contents and digital services; unfair contract terms in contracts of adhesion; unfair commercial practices; private and public enforcement of consumer contract law. These legislative reforms implement in the Italian legal system a series of directives and regulations adopted by the EU in the context of the ambitious project to renew and adapt European consumer law to the ever-increasing demands and special needs of the digital age. The innovations will have for sure a great impact on the interpretation and application of Italian consumer law.

GRAZIA OFELIA CESARO, <i>L'estensione e valorizzazione della figura del curatore speciale del minore: la riforma degli articoli 78 e 80 c.p.c.</i> .....	1, 48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

La figura del curatore speciale dei minori, nell'ambito dei procedimenti civili che li vedono coinvolti, è fondamentale per assicurarne l'adeguata rappresentanza processuale e per garantirne la piena tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. La riforma normativa introdotta con la l. 26

novembre 2021, n. 206, rafforza ulteriormente l'importanza del curatore speciale, tipizzando specifiche ipotesi in cui è indispensabile giungere alla sua nomina ed altresì attribuendo al curatore poteri di rappresentanza anche sostanziale del minore.

The role of the children's guardian ad litem, within the civil judicial proceedings that involve them, has a fundamental importance in ensuring their proper procedural representation and in guaranteeing the full jurisdictional safeguard of their rights and interests. The legislative reform introduced with l. 26th novembre 2021 no. 206 further strengthens the importance of the guardian ad litem, typifying specific hypotheses when the appointment becomes necessary and also granting the guardian ad litem powers of substantive representation of the minor.

ANGELO VENCHIARUTTI, *Una disciplina speciale per la manifestazione del consenso dei soggetti incapaci al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19* .....

1, 76

Il contributo esamina le diverse problematiche interpretative suscitate dall'art. 1-quinquies, d.l. 18 dicembre 2020, n. 172, conv. con l. 29 gennaio 2021, n. 6 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19), che disciplina la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci.

The paper examines the various interpretative issues arising from urgent provisions to deal with the epidemiological emergency from Covid-19, which regulates the consent to the health treatment of the anti Covid-19 vaccine for incapacitated persons.

DAVIDE SARTI, *La nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione* .....

2, 267

Il contributo esamina la nuova disciplina dei marchi collettivi e di certificazione introdotta in attuazione della direttiva UE 2015/2436, riconducendo la funzione distintiva dei marchi collettivi all'appartenenza ad un'unica organizzazione associativa titolare e all'adesione ai suoi valori statutari e la funzione distintiva dei marchi di certificazione all'assoggettamento ad un sistema di controlli qualitativi predisposto da un unico titolare indipendente rispetto agli utilizzatori.

The article examines the new Italian regulation of collective and certification marks, implementing the EU directive 2015/2436. Under the new rules, collective marks guarantee that the marked goods are supplied by enterprises that adhere to a single membership and its statutory purposes; whereas certification marks guarantee that the marked goods comply with quality standards set up by a single independent owner.

ARIANNA THIENE, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l'art. 403 c.c.* .....

2, 309

Per molto tempo l'art. 403 c.c. ha permesso ai servizi sociali di adottare provvedimenti di allontanamento dei bambini dalle famiglie di origine in situazioni di grave e urgente pregiudizio, senza prevedere un controllo giurisdizionale. Il contributo analizza il nuovo testo dell'art. 403, introdotto con legge n. 206 del 2021 e finalizzato a garantire un tempestivo controllo da parte dei giudici sulle scelte dei servizi sociali. Si

tratta di una modifica importante nel segno dei best interests of the child.

For a long time art. 403 of the Italian Civil Code allowed social services to take measures to remove children from their families in situations of serious and urgent prejudice, without providing for judicial review. The article analyzes the new text of art. 403, introduced by law 206/2021 and aimed at ensuring timely control by judges on the choices of social services. This is an important change in the direction of the best interests of the child.

SIMONE VANINI, *La nuova disciplina dei contratti per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica. La tutela degli «utenti finali» nel novellato codice delle comunicazioni elettroniche dopo l'attuazione della Direttiva 2018/1972/UE (D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207)*.....

2, 336

Il 24 dicembre 2021 è entrato in vigore il d.lgs. n. 207 del 2021, che recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la dir. 2018/1972/UE (istitutiva del «Codice europeo delle comunicazioni elettroniche»), apportando numerose modifiche al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Il contributo analizza la nuova disciplina di diritto privato (di piena armonizzazione) introdotta per tutelare gli utenti finali (in special modo i consumatori) che stipulino contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, soffermandosi, fra l'altro, sul relativo ambito di applicazione, sulle peculiari regole che attengono alla formazione dell'accordo contrattuale, sulla durata dei contratti e sul regime del diritto di recesso esercitabile dall'utente finale in ipotesi di automatico rinnovo del contratto, di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e di discrepanza fra qualità del servizio erogato e qualità dovuta.

On the 24th of December 2021 has entered into force the Legislative Decree no. 207 of 2021, which implements the Directive 2018/1972/EU (which establishes the «European Electronic Communications Code»), making numerous changes to the Legislative Decree 1st of August 2003, n. 259. The contribution analyses the new discipline of Private law (that aims to a full harmonization) introduced to protect end-users (especially consumers) who enter into contracts for the supply of electronic communication services, focusing, among other things, on the relative scope of application, on the specific rules concerning the conclusion of the contractual agreement, on the duration of the contracts and on the regime of the right of withdrawal exercisable by the end-user in the event of automatic renewal of the contract, of unilateral modification of the contractual conditions and of discrepancy between the quality of the service provided and the quality due.

FEDERICA BARBIERI, *Brevi considerazioni sul rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice di merito superiorem recognoscens*.....

2, 369

Il contributo prende in esame la disciplina del rinvio pregiudiziale in Cassazione, evidenziandone le criticità, dopo un'analisi comparata avente ad oggetto non solo la “saisine pour avis” francese, da cui prende espressamente le mosse la creazione dell'istituto italiano, ma anche altri mezzi che presentano delle assonanze con l'incidente interpretativo di nuovo conio.

The paper examines the discipline of the preliminary referral to the Court

of Cassation. The author underlines the criticalities of the institute, after a comparative analysis of not only the French *saisine pour avis*, but also other procedural instruments that have similarities with the interpretive incident of new issue.

MANUEL FRANCHI, *Considerazioni sui finanziamenti dei soci e infragruppo nella composizione negoziata della crisi*.....

3, 533

Nell'ambito dell'istituto della "composizione negoziata" della crisi di impresa – introdotto di recente con il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 – si è inserita sia la possibilità per il debitore di essere autorizzato dall'autorità giudiziaria a contrarre finanziamenti dei soci o infragruppo "prededucibili", sia la regola per cui i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo sono esclusi dalla postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. Considerata, tuttavia, la novità e la sinteticità della disciplina, diversi sono i problemi che quest'ultima finisce per sollevare e che saranno oggetto di approfondimento nel presente contributo: dalla questione dell'effettivo conflitto fra postergazione e prededuzione, passando per il funzionamento e l'estensione operativa dei meccanismi predisposti dal legislatore, sino al significato e alle possibili implicazioni della regola prevista per i soli gruppi.

Within the institution of the "composizione negoziata" of the business crisis - recently introduced with the law decree 24 August 2021, n. 118 - there is both the possibility for the debtor to be authorized by the judicial authority to contract "predeductible" loans from shareholders or infragroups, and the rule that excludes from subordination loans disbursed to subsidiaries or companies subject to joint control by pursuant to art. 2467 and 2497 quinquies of the Italian civil code. Given, however, the novelty of the discipline, there are several problems that it ends up raising and that will be the subject of analysis in this paper: from the question of the actual conflict between the discipline of subordination of credits and that of prededuction of credits, passing through the functioning of the established mechanisms, up to the meaning and possible implications of the rule envisaged only for business groupings.

MICHELE CHERICI, *La digitalizzazione del diritto societario tramite la costituzione di società online e la risoluzione delle nuove criticità letterali nel "tipo"* .....

3, 559

Il presente elaborato si sofferma sulla possibilità di effettuare un conferimento diverso dal denaro in sede di costituzione online di una società. L'indagine sul quesito muove dall'apparente dato letterale negativo prospettato dall'art. 2, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 ed, avvalendosi dello studio sul "tipo", conclude viceversa in senso positivo.

This essay focuses on the possibility of non-monetary contribution during the online incorporation process. The reasoning starts from a seemingly negative solution offered by the Article 2 of the Legislative Decree 183/2021 and ends up with a positive solution based on the study of the "type".

MARIA GRAZIA IOCCA, *Le nuove norme in materia di banche popolari tra mutualità e lucratività nel decreto "Sostegni bis" (Artt. 23-bis e 23-ter*

*del d.l. 25 maggio 2021, n. 73)*..... 4, 847

Il presente contributo esamina le novità apportate dagli artt. 23 bis e 23 ter del d.l. 25 maggio 2021, n.73 ed il loro impatto sulla funzione mutualistica delle banche popolari. In particolare, si analizzano le conseguenze connesse alla morte del socio di banca popolare e le regole relative all'ammissione degli eredi nonché le nuove norme in materia di partecipazione a banche popolari con più specifico riferimento all'emissione di azioni di finanziamento.

This paper takes into account the news of articles 23 bis and 23 ter d.l.n.73/2021 and their impact on the mutuality of cooperative banks. Specially the consequences connected with the death of the shareholder are analyzed and also the rules relating to the admission of the heirs. The new rules about participation in cooperative banks are also examined with more specific reference to the issue of financing shares.

MARIA CONSIGLIA DI MARTINO, *La nuova revocatoria concorsuale delle rimesse bancarie all'esito del d.lgs. n. 147/20: una modifica "consistente" e "durevole"?* ..... 4, 879

Il contributo affronta il tema della revocatoria concorsuale delle rimesse in conto corrente bancario all'indomani delle modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020 agli artt. 166 e 171 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), con particolare attenzione all'effetto dell'eliminazione del requisito della "consistenza" sull'intero sistema della revocatoria delle rimesse bancarie.

This paper deals with the issue of the bankruptcy claw-back actions of bank remittances following the amendments introduced by the d.lgs. 147/2020 to the Code of Crisis and Insolvency (d.lgs. 14/2019, especially Articles 166 and 171), with respect to the effect of the elimination of the requirement of the "consistence" on the entire system of revocation of bank remittances.

ROBERTO CALVO, *Il contratto di logistica*..... 5, 1109

Il contratto atipico di logistica è connotato da una causa mista o, per meglio dire, complessa. Ciò in funzione dell'attuazione di un programma economico e organizzativo unitario, implicante il compimento di svariate attività, le quali, singolarmente considerate, sono di massima soggette a discipline speciali. In questa materia il legislatore ha di recente introdotto l'art. 1677 bis. Tale disposizione non prevede una disciplina compiuta sul contratto in esame. Difatti, la nuova regola si limita a chiarire che l'attività di trasposto, la quale costituisce una delle prestazioni basilari obbliganti l'impresa di logistica, è regolata – in linea di principio – dagli artt. 1683 ss. c.c.

The logistics contract is characterized by a mixed cause or, rather, a complex one. This is in function of the implementation of a unitary economic and organizational program, involving the fulfilment of various activities, which, individually considered, are generally special disciplined. In this matter, Parliament has recently introduced art. 1677 bis of the Italian Civil Code. This provision does not provide for a complete discipline on the contract in question. In fact, the new rule is

limited to clarifying that the transport activity, which constitutes one of the services of the logistics company, is regulated - in principle - by articles 1683 et seq. c.c.

GIUSEPPE VERSACI, *Consenso al trattamento dei dati personali e dark patterns tra opzionalità e condizionalità*..... 5, 1130

Il consenso al trattamento dei dati personali viene frequentemente richiesto dagli operatori economici attraverso l'utilizzo di stratagemmi che distorcono o compromettono la capacità dell'interessato di compiere scelte autonome e consapevoli. Il problema si pone con particolare evidenza laddove la prestazione di tale consenso si affianchi alla conclusione di un contratto tra l'interessato e il titolare del trattamento. Il contributo sottolinea la necessità di distinguere – sul piano della trasparenza – le ipotesi in cui l'interessato possa rifiutarsi di prestare il consenso al trattamento senza perdere la possibilità di concludere il contestuale contratto (c.d. consenso opzionale) dai casi in cui la conclusione, o l'esecuzione, del contratto risulti subordinata alla prestazione del consenso di cui si discute (c.d. consenso condizionale).

Consent to data processing is often sought by businesses with tricks that subvert or impair the data subject's choice. This issue especially arises where the provision of such consent takes place together with the conclusion of a contract between the data subject and the data controller. The paper highlights the necessity of distinguishing – on the transparency level – the cases where the data subject can refuse to consent the processing of his or her data without losing the possibility of concluding the contextual contract (the so-called optional consent) from those cases where the conclusion, or the performance, of the contract is depending on the provision of the data subject's consent (the so-called conditional consent).

RAFFAELE SERVANZI, *Le estrazioni di testo e di dati* ..... 5, 1151

Questo studio riguarda la nuova disciplina italiana relativa alle estrazioni di testo e di dati da opere protette dal diritto d'autore o da altri materiali protetti dai diritti connessi. Ne verifica anzitutto la legittimità, e sostiene che relativamente al diritto d'autore essa contrasta almeno in parte con il divieto di formalità costitutive previsto dall'art. 5.2 CUB, e che è invece completamente legittima relativamente ai diritti connessi. Lo studio procede poi con l'esame dei profili applicativi della nuova disciplina.

This study focuses on the new Italian rules about text and data mining involving works protected by copyright or other objects protected by related rights. First of all, the article verifies their legitimacy, and argues that in relation to copyright they conflict at least in part with the prohibition of constitutive formalities provided for by art. 5.2 of the Berne Convention, while they are completely legitimate in relation to related rights. The study then proceeds with an examination of the application profiles of the new rules.

VIOLA CAPPELLI, *Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico*.... 5, 1185

Le discipline in materia di energia rinnovabile e mercato elettrico di cui

rispettivamente ai d.lgs. n. 199/2021 e 210/2021 di attuazione delle direttive 2018/2001/UE e 2019/944/UE propongono un modello di regolazione concorrenziale del mercato energetico più sensibile al principio dello sviluppo sostenibile. Essi introducono nell'ordinamento italiano innovativi istituti giuridici funzionali alla promozione della transizione ecologica del sistema energetico e, allo stesso tempo, perfezionano il regime normativo di tutela per i clienti finali di energia.

The legislative decrees n. 199/2021 on renewable energy and n. 210/2021 on the electricity market, implementing directives 2018/2001/UE and 2019/944/UE, suggest a more sustainable regulation model for a highly competitive energy sector. These decrees introduce innovative legal institutes in Italy to promote the energy transition and, at the same time, to enhance energy customers' protection.

MARCO CIAN, *Le società sportive: profili di specialità* ..... 6, 1391

Il contributo esamina i principali problemi di diritto societario, sollevati dalla nuova disciplina delle società sportive, introdotta con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (modificato con il d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163), la quale è destinata a rimodellare gli schemi associative del settore in una prospettiva di continuità rispetto al quadro normativo previgente, ma con l'accoglimento di alcune non trascurabili novità.

This paper examines the main issues of company law raised by the new rules on sports companies, introduced by Legislative Decree no. 36 of 28 February 2021 (as amended by Legislative Decree no. 163 of 5 October 2022), which is destined to reshape the sector's company forms in continuity to the previous regulatory framework, but with some significant novelties.

GIOVANNI DE CRISTOFARO, *Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "Legge Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina sostanziale delle relazioni familiari* ..... 6, 1407

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il Governo ha esercitato le deleghe conferite dalla l. 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. L. Cartabia), per la riforma della disciplina del processo civile. Uno degli ambiti maggiormente interessati dalle innovazioni introdotte dal decreto legislativo è sicuramente il diritto di famiglia. L'intervento riformatore, pur avendo primariamente investito il diritto processuale (civile) della famiglia - in particolare attraverso la creazione del c.d. rito unico per i procedimenti relativi "allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie" (cfr. i nuovi artt. 473 bis ss. c.p.c.) - è destinato ad avere un considerevole impatto anche sui profili sostanziali della disciplina privatistica dei rapporti familiari. L'obiettivo di questo contributo è quello di illustrare sinteticamente ed analizzare criticamente le innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022 al Libro I del codice civile, affrontando alcune delle molteplici questioni interpretative e applicative ad esse inerenti.

With legislative decree no. 149 of 10 October 2022, the government exercised the delegations conferred by law no. 206 of 26 November 2021 (so-called L. Cartabia) for the reform of the civil process. One of the



areas most affected by the innovations introduced by the legislative decree is certainly family law. Although the reform primarily concerns the (civil) family procedural law, especially through the creation of a uniform regulation of the proceedings relating to 'the status of persons, minors and families' (cf. the new Articles 473 bis et seq. c.p.c.), it will surely have a considerable impact also on the substantive private law of family relationships. The aim of this contribution is to briefly illustrate and critically analyse the innovations introduced by the legislative decree in Book I of the Civil Code, addressing some of the many interpretative and applicative questions inherent therein.

DANIELE FORESTA, *Sugli enti del terzo settore. tipi e funzione nell'articolazione del registro unico* .....

6, 1461

Il contributo analizza i rapporti intercorrenti tra le differenti tipologie di Enti del Terzo settore iscritti nella sezione speciale e residuale del Registro Unico. In particolare, attraverso la disamina dei connotati strutturali e finalistici di ogni tipo, si ricostruiscono un'identità di ente del terzo settore «di primo livello» (proprio degli enti iscritti nella sezione residuale del registro unico) e un'identità di ente del terzo settore «di secondo livello» (proprio degli enti nominati iscritti nella sezione speciale del Registro unico), all'interno della quale convivono tipi a vocazione spiccatamente solidaristica e tipi a vocazione (anche) imprenditoriale e mutualistica. Si conclude sostenendo che l'unità della categoria di ente del terzo settore è garantita (solo) dalla natura privatistica delle differenti tipologie di enti e dall'elemento teleologico, stante il comune perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

The essay analyzes the relationships between the different types of Third sector Entities registered in the special and residual section of the Single Register. In particular, through the examination of the structural and finalistic connotations of each type, an identity of a «first-level» third-sector entity will be reconstructed (proper of the entities registered in the residual section of the single register) and an identity of an entity of the «second-level» third sector (precisely of the nominated entities registered in the special section of the Single Register), within which types with a distinctly solidarity vocation coexist and types with an entrepreneurial and mutual vocation (also) list. We will therefore conclude by arguing that the unity of the category of third sector entity is guaranteed (only) by the private nature of the different types of entities and by the teleological element, given the common pursuit of civic, solidarity and social utility purposes.

#### SAGGI E APPROFONDIMENTI

MARCO CIAN, *Principi dell'ordinamento giuridico-economico e sviluppo sostenibile in Italia e Austria* .....

1, 100

Il contributo esamina i principi costituzionali e del sistema giuridico-economico nell'ordinamento italiano e in quello austriaco, con riferimenti comparatistici anche alle esperienze di altri Paesi europei, sui temi dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente.

The paper examines the constitutional and legal principles in the Italian

and Austrian law systems, with comparative references also to other European countries, on the issues of sustainable development and environmental protection.

MARIO CAMPOBASSO, *Il concordato liquidatorio semplificato: ma perché il concordato preventivo non trova pace?* ..... 1, 112

Il contributo esamina le principali novità del concordato liquidatorio semplificato, introdotto dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. in l. n. 147 del 2021 e si domanda, con qualche scetticismo, se il nuovo istituto potrà costituire un elemento di stabilità nella tormentata storia legislativa del concordato preventivo, in quanto capace di realizzare un equo ed accettabile equilibrio fra gli interessi del debitore e dei creditori.

The Autor examines the most relevant novel aspects of the “Concordato liquidatorio semplificato” recently introduced by the d.l. 24 August 2021, n. 118, conv. in law n. 147/2021. He wonders, with some skepticism, whether this new bankruptcy procedure may achieve a fair and acceptable balance between the interests of the debtor and of the creditors, and therefore whether it will bring some stability into the troubled legislative historic development of Italian “concordato preventivo”.

GIANLUCA NAVONE, *Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali* ..... 1, 132

L’art. 82 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali tipizza, per la prima volta, una fattispecie di responsabilità civile di “vero e proprio” diritto privato europeo, cioè un’unica regola continentale, self-executing, calata dall’alto su tutti i Paesi dell’Unione, in sostituzione delle singole regole nazionali di derivazione comunitaria (armonizzate al modello di base imposto dall’art. 23 dell’abrogata “Direttiva madre” 95/46/CE). L’art. 82 del GDPR ci appare come la prima pietra di un edificio normativo soprannazionale (quello del diritto comune europeo della responsabilità civile), in buona misura ancora da costruire con il rilevante apporto dell’opera interpretativa/integrativa della Corte di giustizia.

Article 82 of GDPR defines, for the first time, a case of civil liability of “real” European private law: a single continental self-executing rule dictated top down upon all countries of the Union to replace the individual national rules, which were previously harmonized according to the scheme provided by the art. 23 of the “Mother Directive” 96/46/CE, today repealed. Art. 82 shows itself as the first brick of a supernational building of rules (common European rules of civil liability), which is still to be built, mostly with the relevant interpretative-supplementary contribution by the Court of Justice.

FRANCESCO MAROTTA, *Il dilemma della gestione di s.r.l. alla luce del primo correttivo al codice della crisi e dell’insolvenza: a fronte praecipitium, a tergo lupi* ..... 1, 163

Il primo decreto correttivo al codice della crisi d’impresa (d.lgs. n. 147/20) ha nuovamente modificato il comma 1 dell’art. 2475 c.c. nella parte in cui prevedeva che la gestione dell’impresa spettasse inderogabilmente agli amministratori, restringendo la competenza

esclusiva degli amministratori alla sola istituzione e monitoraggio degli assetti organizzativi. Il contributo si propone di verificare come la novella vada ad incasellarsi nello statuto normativo della s.r.l., con l'obiettivo di proporre una lettura che permetta di mantenere inalterata la particolare flessibilità organizzativa caratterizzante il tipo a responsabilità limitata.

The first corrective decree to the Italian insolvency code (legislative decree no. 147/20) has modified the first paragraph of article 2475 of the Italian Civil Code, restricting the matters within the exclusive competence of directors only to the establishment and monitoring of the organisational structure of the company. The present work aims at verifying how the new rule fits into the regulatory framework of the s.r.l., with the objective of proposing an interpretation that allows to maintain the organisational flexibility that characterises the s.r.l.

PAOLA PIAZZA, <i>Collegio sindacale di s.p.a. e recenti innovazioni del diritto della crisi: le potenziali ricadute di sistema sul rapporto tra soci e creditori, anche nella società in bonis</i> .....	1, 195
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Il contributo si pone l'obiettivo di verificare se le recenti riforme in materia di diritto societario della crisi di impresa abbiano delle ricadute – e, nel caso di risposta affermativa, di ipotizzare quali siano – rispetto alla tradizionale sistemazione del rapporto tra tutela degli interessi dei soci e protezione dell'interesse dei creditori, focalizzandosi sul ruolo dell'organo di controllo di società per azioni non quotate, rispetto alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi, a quelle non ancora entrate in vigore di allerta, nonché all'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

The paper verifies whether the recent corporate and restructuring legal reforms affect (and, if so, how) the traditional relationship between the protection of shareholders' and creditors' interests. It focuses on the auditors' role in close corporations, with respect to the new proceeding of "composizione negoziata della crisi", the alert proceedings (even though still not in force) and the adequacy of organisational, managing and accounting structure.

MIRIAM GHILARDI, <i>Quota sottoposta a pegno e legittimazione al voto in assemblea in caso di divergenza tra risultanze formali e situazione sostanziale</i> .....	1, 233
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Il contributo mira a individuare il soggetto che possa esercitare il voto in assemblea nel caso in cui sia stato iscritto nel Registro delle imprese un pegno su quota di s.r.l. ancorché invalido o inefficace. A tal fine, si analizza il tema del formalismo in ambito societario, operando un confronto tra formalismo nella s.p.a. e nella s.r.l.

The paper aims at identifying the person who can vote at the general meeting in the event that a pledge on a s.r.l. quota has been registered in the Register of businesses, even if it is void or ineffective. To this end, the issue of formalism in the corporate sphere is analysed, making a comparison between formalism in s.p.a. and in s.r.l.

STEFANO PAGLIANTINI, <i>L'attuazione della Direttiva 2019/633/UE e la toolbox del civilista</i> .....	2, 393
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Il contributo esamina, in prima lettura, i dispositivi rimediali che, in sede di attuazione della direttiva 2019/633/UE, rappresentano lo scudo protettivo reagente ad abusi contrattuali ed illeciti compiuti tra imprese in seno alla filiera agroalimentare.

GIOVANNI D'AMICO, *La giustizia contrattuale nelle filiere agro-alimentari* ..... 3, 415

Il contributo si occupa della giustizia contrattuale nei rapporti della filiera agro-alimentare, e si sofferma sull'interpretazione di alcune norme del d.lgs. n. 198/2021, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva n. 633/2019/UE.

The essay deals with contractual justice in the agri-food chain and focuses on the interpretation of some rules of the legislative decree no. 198/2021, which has transposed in Italy the directive no. 633/2019/EU.

MARIA MONICA BARONE, *La latitudine applicativa della normativa sul contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare* ..... 3, 587

Il d.lgs. n. 198/21, in attuazione della dir. 2019/633/UE, si inserisce tra i tentativi normativi finalizzati alla correzione degli squilibri che caratterizzano il mercato agroalimentare, in cui la polverizzazione della produzione agricola si traduce in una strutturale debolezza commerciale e contrattuale ai danni del fornitore. Il presente contributo cercherà di tracciare il perimetro oggettivo e soggettivo entro il quale si svolge la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali nelle relazioni business-to-business lungo la filiera agricola e alimentare.

Legislative Decree No. 198/2021, implementing Directive (EU) 2019/633, is one of the regulatory attempts aimed at correcting the imbalances that characterise the agri-food market, in which the pulverization of agricultural production translates into a structural commercial and contractual weakness to the detriment of the supplier. This paper will attempt to trace the objective and subjective perimeter within which the discipline of unfair commercial practices in business-to-business relations in the agricultural and food supply chain takes place.

GIANFRANCO ORLANDO, *L'obbligo di concludere per iscritto i contratti di cessione nei rapporti tra le imprese della filiera agricola e alimentare*..... 3, 640

Il contributo si propone di leggere l'obbligo di concludere per iscritto i contratti di cessione nei rapporti tra le imprese della filiera agricola e alimentare (art. 3, comma 2°, d.lgs. n. 198/2021) come un requisito "documentale" e non come un requisito di forma scritta ad substantiam actus.

The paper aims to read the obligation to conclude transfer contracts in writing in the relationships between traders of the agricultural and food supply chain (Art. 3, para. 2, Legislative Decree No. 198/2021) as a "documental" requirement and not as a requirement of written form ad substantiam actus.

GABRIELE SALVI, *Principi generali e durata minima nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Un private enforcement inefficace* ..... 3, 666

Il contributo intende indagare le disposizioni contenute nel d.lgs. 8

novembre 2021, n. 198, attuativo della dir. 633/2019/UE, inerenti ai principi generali ed alla durata dei contratti di cessione di prodotti agro-alimentari, analizzando i precedenti normativi a cui le norme attingono e le riflessioni a cui hanno dato luogo, con particolare riferimento alla ipotetica precettività dei primi quali espressione di norme imperative ovvero al loro inserimento nell'ambito della tematica della giustizia contrattuale.

The essay aims to investigate the provisions contained in d.lgs. 8th November 2021, no. 198, implementing Dir. 633/2019/EU, concerning the general principles and the duration of contracts for the sale of agricultural and food products, analyzing the precedent rules and the reflections on those themes, with particular reference to the hypothetical application of the general principles as an expression of imperative rules or to their inclusion in the field of contractual justice.

CHIARA ANGIOLINI, *La lista nera e la lista grigia di pratiche commerciali sleali vietate nella filiera agricola e alimentare: l'art. 4 d.lgs. n. 198/21 nel prisma dei rimedi privatistici* .....

3, 681

Il contributo prende in esame le pratiche commerciali sleali previste dall'art. 3 dir. UE 2019/633 e dall'art. 4 d.lgs. 198/2021. Dopo aver collocato tali previsioni nel contesto economico e giuridico di riferimento, si sottopongono ad indagine analitica le pratiche contenute nella c.d. "lista nera", riflettendo sull'apparato privatistico dei rimedi, a fronte di una definizione delle pratiche che prende come punto di riferimento la relazione commerciale lungo la filiera. Si vaglia poi criticamente la tecnica di "immunizzazione" prevista in relazione alla c.d. "lista grigia". Si svolgono infine alcune riflessioni conclusive, discutendo l'opportunità di adottare un approccio funzionale sul piano rimediabile.

The article aims at analyzing the provisions on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chains provided for by Art. 3 EU Dir. 2019/633 and Art. 4 of Italian Legislative Decree no. 198/2021. Sections I and II provide an introduction that looks at the abovementioned provisions in the framework of dir. UE 2019/633. Section III focuses on the so-called "black list", classifying the practices looking at their relationship with contracts, and discussing the available private-law remedies. Section IV is devoted to a critical analysis of the so-called "grey list". Section V discusses new directions and approaches which could be adopted to ensure an adequate system of remedies.

GIUSEPPE VERSACI, *Gli abusi "complementari" nei contratti della filiera agroalimentare. Note a margine dell'art. 5, d.lgs. n. 198/21* .....

3, 707

Il contributo si propone di esaminare l'art. 5, d.lgs. n. 198/21, attraverso il quale il legislatore italiano ha ampliato le fattispecie di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare previste dalla dir. 2019/633/UE. La prima parte di analisi si sviluppa, da un lato, tenendo conto dell'euro-compatibilità delle misure nazionali di maggior tutela e, dall'altro, instaurando un confronto tra le nuove norme contenute nella disposizione in esame e le precedenti ricavabili dall'abrogato art. 62, d.l. n. 1/12. Nella seconda parte del lavoro, si opera, sulla base del dato normativo, una disarticolazione delle pratiche commerciali vietate al fine

di ricostruire nel modo più appropriato il loro regime giuridico.

The paper aims to examine Art. 5, d.lgs. n. 198/21, whereby the Italian legislator has extended the cases of unfair trading practices in the agricultural and food supply chain laid down by Directive 2019/633/EU. The first part of the analysis is developed by taking into account the euro-compatibility of the national stricter rules, and by comparing these new rules with the previous ones contained in the repealed Art. 62, d.l. n. 1/12. In the second part of the work, moving from the text of the law, a “clustering” of the prohibited trading practices is carried out in order to figure out a proper legal framework.

LAVINIA VIZZONI, *Il rilievo delle buone pratiche nella filiera agroalimentare* ..... 3, 734

Il contributo si interroga sul rilievo dell'art. 6 del d.lgs. 198/2021 in tema di buone pratiche nella filiera agroalimentare, indagando i relativi contenuti e implicazioni. Vengono così analizzati i risvolti di una norma dal valore solo apparentemente descrittivo, ma in realtà idonea a stimolare riflessioni aggiuntive, che vedono in essa la base per evoluzioni ulteriori, incentrate proprio sul rilievo che le best practices possono acquisire nel conformare le condotte degli operatori del settore.

The paper focuses on the relevance of art. 6, d.lgs. 198/2021 on the subject of good practices in the agricultural and food supply chain, investigating the relative contents. Thus, the analysis shows the implications of a provision only apparently descriptive, actually suitable to stimulate additional reflections. In particular, the provision could work as a basis for further evolutions, centered on the relevance that best practices can acquire in conforming the conducts of sector operators.

ANTONELLO IULIANI, *Il controllo sull'equilibrio economico dello scambio nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Note a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198* ..... 3, 749

Il contributo analizza, alla luce della più ampia disciplina dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, la fattispecie della vendita sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari recata dall'art. 7, d.lgs. n. 198/21.

The essay analyzes, in light of the broader regulation of contracts for the sale of agricultural and food products, the case of the below-cost sale of agricultural and food products regulated by art. 7, d.lgs. n. 198/21.

PAOLO MANZONI, *Le operazioni straordinarie negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani attestati di risanamento* ..... 3, 783

Il contributo analizza (i) l'ammissibilità del ricorso alle operazioni straordinarie negli accordi di ristrutturazione e nei piani attestati di risanamento; (ii) il rapporto tra norme di diritto fallimentare e norme di diritto societario; (iii) l'azione revocatoria nelle operazioni straordinarie; e (iv) le problematiche connesse alla realizzazione nell'ambito dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione di operazioni straordinarie quali: (a) la ristrutturazione mediante conversione del debito; (b) la fusione; (c) la scissione; e (d) la costituzione di patrimoni destinati.

The essay analyzes: (i) the admissibility of recourse to extraordinary

transactions in restructuring agreements and in certified recovery plans; (ii) the relationship between bankruptcy and corporate law; (iii) the action pauliana in certain extraordinary transactions; and (iv) the main issues concerning certain extraordinary transactions in the context of restructuring agreements and certified recovery plans, such as: (a) restructuring by means of conversion of debt into equity or equity items; (b) merger; (c) de-merger; and (d) the establishment of dedicated assets.

CHIARA PICCIAU, *Categorie di azioni e apertura al mercato nelle società benefit* ..... 4, 917

Le società per azioni che abbiano assunto la qualifica di benefit e perseguano accanto a uno scopo lucrativo anche una finalità di beneficio comune, secondo la disciplina introdotta dalla l. 25 dicembre 2015, n. 208, paiono incontrare difficoltà nell'apertura al mercato dei capitali e in particolare nell'accesso ai mercati regolamentati. Tali difficoltà sono essenzialmente di carattere fattuale, in assenza di ostacoli normativi all'ammissione delle società benefit alla quotazione nei mercati regolamentati, quindi si deve ricorrere alle categorie di azioni per facilitare l'attrazione dei capitali e la quotazione, mettendo in luce che l'autonomia statutaria può fornire alla convivenza di scopi e finalità potenzialmente confliggenti all'interno della medesima società, specialmente a fronte della sua apertura al mercato.

The article addresses why benefit corporations, which pursue both profit and public benefit goals, according to the rules introduced in Italy by law no. 208 of 25 December 2015, generally have difficulty in accessing the capital markets, with specific regard to regulated markets. After showing that these hurdles are essentially factual in nature, since there appears to be no regulatory barrier to the listing of benefit corporations, the article suggests employing classes of shares to attract capitals and facilitate listing, underscoring that party autonomy may play an important role in making potentially contrasting goals coexist within the same company, especially when it aims to raise capital on the markets.

FABIOLA CANNIZZARO, *Tutele risarcitorie e tutele restitutorie del proprietario inerte: note a margine delle recenti ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite in tema di danno da occupazione illegittima* ..... 4, 981

Il contributo si occupa del problema della natura dei danni derivanti da occupazione sine titulo di immobile, ricostruendo le diverse tesi sul tema. Da un lato, una parte della giurisprudenza sostiene la risarcibilità automatica del relativo danno al proprietario, anche in carenza di prova puntuale del pregiudizio patito. Dall'altro lato, una seconda tesi ribadisce l'applicazione dei criteri generali che orientano il riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità civile, così negando asilo a ipotesi di danno in re ipsa. Il contrasto è stato riaperto da due recenti ordinanze interlocutorie della Cassazione, l'ultima delle quali ha per certi versi rimeditato i termini del dibattito.

The article deals with the problem of the nature of the damages resulting from employment sine titulo of property, reconstructing the different theses about the subject within Italian system. First, some of the jurisprudence holds the automatic possibility of compensation of the damages suffered by the owner, even in the absence of precise proof of

the harm pained. On the other hand, a second thesis holds the application of the general criteria addressing the allocation of the burden of proof in subject of civil liability, thus denying asylum to hypotheses of ‘in re ipsa’ damages. The contrast has been rekindled by two recent interlocutory reports of the Supreme Court, the last of which has in some ways reconsidered the terms of the debate.

- FEDERICO AZZARRI, *Principio di trasparenza e prospettive rimediale: a proposito dei mutui (ai consumatori) e dei leasing (ai professionisti) indicizzati a una valuta straniera* ..... 5, 1219

Il contributo, muovendo da alcune recenti decisioni concernenti clausole di indicizzazione a una valuta straniera, variamente coneggnate, inserite in contratti bancari stipulati da consumatori e da professionisti, riflette sulle diverse implicazioni rimediale comportate da una violazione del principio di trasparenza, da parte del predisponente, alla luce, da un canto, della disciplina consumeristica sulle clausole vessatorie, e da un altro canto, della disciplina di diritto comune e regolamentare.

The present essay, drawing from some recent decisions concerning consumer and business financing contracts, analyses the influence of the principle of contractual transparency on the assessment of the foreign currency indexation clauses according to the consumer law, the general contract law and the secondary sources of regulation.

- FEDERICO RIGANTI, *Climate change e vigilanza prudenziale: questione di (semplici) “aspettative”?* ..... 5, 1252

Il contributo si concentra sul rapporto intercorrente tra cambiamento climatico e vigilanza bancaria, interrogandosi – in particolare – sul contenuto e sulla portata delle recenti “Aspettative di vigilanza sui rischi climatici e ambientali”, pubblicate dalla Banca d’Italia nell’aprile 2022.

This paper focuses on the link between climate change and banking supervision, and – in particular – on the recent “Supervisory Expectations on Climate and Environmental Risks”, published by the Bank of Italy, in April 2022.

- GIULIA BALLERINI, *La pagina web societaria: problemi applicativi, natura giuridica ed efficacia probatoria* ..... 5, 1276

Nonostante il suo crescente utilizzo, la pagina web societaria appare una fattispecie ancora in divenire, la cui disciplina può ricavarsi solo “per frammenti” nel nostro ordinamento. Dopo aver indicato i principali profili problematici connessi all’utilizzo del “sito internet” nel campo del diritto societario, il lavoro si sofferma, nel tentativo di avviare il discorso, sulla questione preliminare della natura giuridica e dell’efficacia probatoria della pagina web societaria.

Despite its increasing use, the corporate webpage appears to be still in the making; its regulation can be derived only “by fragments” in our legal system. After pointing out the main problematic profiles related to the use of the “website” in the field of corporate law, the paper focuses, in an attempt to start the discussion, on the preliminary issues of the legal nature and evidentiary force of the corporate web page.



ELISABETTA PEDERZINI, *Amministratori e responsabilità: profili della quantificazione del danno alla luce del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* ..... 5, 1304

Il contributo approfondisce il contenuto precettivo della norma, novellata per effetto del Codice della crisi, in tema di doveri degli amministratori di società per azioni di fronte al verificarsi di una causa di scioglimento proponendo, in particolare, una lettura sistematica dei criteri presuntivi di quantificazione del danno in grado di armonizzare le conseguenze risarcitorie della gestione non conservativa ai principi generali in materia di responsabilità civile.

The essay explores the duties of the company directors when faced with the occurrence of a cause for dissolution, proposing, in particular, a systematic reading of the presumptive criteria for quantifying damages in a way that can harmonize the compensatory consequences of a non-conservative enterprise management with the general principles on civil liability.

STEFANO PAGLIANTINI, *L'attuazione minimalista della dir. 2019/770/UE: riflessioni sugli artt. 135 octies-135 vicies ter c. cons. La nuova disciplina dei contratti b-to-c per la fornitura di contenuti e servizi digitali* ..... 6, 1499

Coniugando problema e sistema, il presente contributo esamina le coordinate essenziali della disciplina sulla circolazione negoziale dei dati personali, evidenziando le lacune punteggianti la normativa italiana di recepimento della direttiva 2019/770. La disamina è condotta in rapporto alla trasposizione tanto tedesca che francese, facendo risaltare viepiù la cifra minore del modello italiano.

SEBASTIANO COSTA, *La prededuzione della "nuova" finanza e dei crediti professionali nel concordato preventivo* ..... 6, 1561

Di recente, l'istituto della prededuzione ha subito un'importante evoluzione: identificato in origine con i c.d. "debiti della massa", dopo il 2006 è stato sempre più di frequente utilizzato per i debiti acquisiti dall'imprenditore al fine di evitare la liquidazione giudiziaria e superare la crisi. Il cambio registra un certo mutamento nella sua funzione. Oggi, la prededuzione può dirsi rispondere a una esigenza materiale di tutela rilevante a prescindere dallo svolgimento di una procedura. Ciò trova una coerente spiegazione là dove l'istituto sia inteso, anziché quale attributo sostanziale del credito alla stregua di un super-privilegio, quale successiva e dinamica manifestazione di una destinazione di risorse all'impresa in crisi. Alla luce di tale chiarimento, vanno affrontati i problemi interpretativi posti dalla disciplina della prededuzione dei crediti da c.d. "nuova" finanza e da prestazioni professionali nell'ambito del concordato preventivo.

Recently, the institution of pre-deduction has faced an important evolution: originally identified with so-called "debts of the mass," after 2006 it has been increasingly used for debts acquired by the entrepreneur in order to avoid judicial liquidation and overcome the crisis. The change records a certain shift in its function. Today, pre-deduction can be said to meet a relevant need for protection regardless of the conduct of proceedings. This finds a coherent explanation where the institution is

understood, rather than as a substantive attribute of the claim in the manner of a super-privilege, as a subsequent and dynamic manifestation of an allocation of resources to the company in crisis. In light of this clarification, the interpretative problems posed by the discipline of pre-deduction of so-called “new” finance and professional services in the context of the composition with creditors should be addressed.

ILARIA KUTUFÀ, *L’assunzione di partecipazioni in altre imprese tra questioni di competenza e problemi di responsabilità* ..... 6, 1594

La recente evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato, specificamente, l’assunzione di partecipazioni in altre imprese tramite atti dispositivi dell’azienda attualizza l’indagine in ordine alla definizione del perimetro applicativo dell’art. 2361 c.c., nel testo integrato dalla l. 238/2021, prestandosi ad una lettura ambivalente: la coniugazione dei precetti ricavabili dalla sinergia delle due disposizioni ivi contenute offre regole tanto di comportamento quanto di competenza, ponendo all’interprete il compito di qualificare gli effetti giuridici derivanti dalle loro rispettive violazioni.

The recent developments in case law that have specifically concerned the acquisition by corporations of participations in other companies through the transfer of business bring up to date the investigation as to the definition of the applicative scope of Article 2361 of the Civil Code, in the text supplemented by Law 238/2021. The norm lends itself to an ambivalent reading: the combination of the precepts derivable from the synergy of the two provisions contained therein offers rules of conduct as much as of competence, placing the interpreter with the task of qualifying the legal effects deriving from their respective breaches.

MANUELA NATALE, *La liquidazione giudiziale della società “totalmente scissa”* ..... 6, 1621

Il presente contributo ha ad oggetto l’applicabilità dell’art. art. 33 c.c.i.i. (e del previgente art. 10 l. fall.) – dettato in tema di liquidazione giudiziale (fallimento) dell’imprenditore che ha cessato l’attività – alla società totalmente scissa. Muovendo dal possibile pregiudizio patrimoniale che la scissione totale può arrecare ai creditori della società scissa, l’esperibilità di tale rimedio è valutata anche alla luce degli altri strumenti di tutela dei creditori offerti dalle norme endosocietarie, nonché dell’azione revocatoria.

The essay relates to the applicability of the art. 33 c.c.i.i. (and of the previous art. 10 l. fall.) – about the judicial liquidation (bankruptcy) of the entrepreneur who has ceased his activity – to the totally divided company. Starting from the possible financial damage that the total division can cause to the creditors of the divided company, the feasibility of this remedy is also analyzed in the light of the other creditors’ protection tools provided by the endo-company regulations, as well as of the revocation action.

#### CORTI SUPREME

GIULIA TRAVAN, *Autoresponsabilità, compensazione e solidarietà: quale*

*equilibrio? Le Sezioni Unite sulla sorte dell'assegno divorzile all'instaurarsi di una nuova convivenza stabile*.....

2, 434

Nella sentenza n. 32198/2021, le Sezioni Unite affermano che l'instaurazione di una nuova convivenza stabile da parte del beneficiario dell'assegno divorzile non fa venire automaticamente meno il diritto a riceverlo. La pronuncia è pregevole per la chiarezza, la valorizzazione delle diverse funzioni che l'assegno può assumere nella società odierna e la consapevolezza che solo un versamento una tantum o temporaneo può garantire in modo effettivo la compensazione dei sacrifici effettuati durante il matrimonio. Permangono, tuttavia, alcuni profili problematici, quali il riaffermato automatismo nel caso di celebrazione di nuove nozze (confermato anche nella Proposta di Legge attualmente al vaglio del Parlamento), il ritorno della funzione assistenziale a fronte di uno stato di bisogno sopravvenuto, nonché alcune difficoltà probatorie in sede di giudizio di revisione.

With judgment n. 32198/2021, the Italian Supreme Court in en banc session held that the starting of a new stable relationship by the beneficiary of a divorce alimony does not automatically extinguish the right to receive it. Such judgment is commendable for its clarity as well as for the way it delves into the different functions of the alimony in modern society, while also showcasing the Court's understanding that only a lump sum payment or a temporary one can effectively guarantee compensation for the sacrifices put in place during the marriage. Yet, few controversial issues remain, including the reaffirmed automatism in the case of a new marriage – which is also confirmed in the law proposal currently being discussed in the Parliament – the return to the “funzione assistenziale” (assistance function) in the case of a supervening state of need as well as the difficulties in providing evidence in the scope of review proceedings.

VINCENZO ANTONINI, *Nuovi sviluppi in tema di rapporto di amministrazione nelle società per azioni*.....

3, 823

Il tema del compenso degli amministratori di società per azioni ha una spiccata rilevanza pratica e ha da sempre interessato diversi settori del diritto, tra cui, in particolare, il diritto societario e il diritto del lavoro. Infatti, la controversa classificazione del rapporto tra amministratore e società alla stregua di rapporto di lavoro o – in alternativa e come pare preferibile – di c.d. «rapporto societario» rappresenta il presupposto da cui dipende la soluzione di molteplici questioni applicative: sia rituali, quali la competenza a conoscere delle relative controversie, sia di diritto sostanziale, quali ad esempio l'ammissibilità delle clausole di gratuità dell'incarico, i criteri di liquidazione del danno nel caso di revoca senza giusta causa, i limiti alla pignorabilità del compenso e la configurabilità del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. Il contributo affronta il tema in commento alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale e di una nota impostazione (metodologica) adottata dalla dottrina tedesca.

The issue of remuneration of directors of public companies has a marked practical relevance and has always affected various sectors of law, including, in particular, company law and labour law. In fact, the controversial classification of the relationship between director and company as an employment relationship or - alternatively and as it seems

preferable - as a so-called «corporate relationship» represents the premise on which the solution of multiple practical issues depends.

ROBERTO SENIGAGLIA, *Criticità della disciplina dell'adozione in casi particolari dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022* ..... 5, 1333

Dopo aver ripercorso i principali passaggi argomentativi della sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022 e le tappe che hanno segnato l'evoluzione dell'adozione in casi particolari, vengono affrontate le criticità lasciate scoperte dall'intervento della Consulta. Esse riguardano in particolare la disciplina dell'assenso all'adozione, i rapporti civili tra adottante e adottato e l'istituto della revoca dell'adozione.

After having recalled the main argumentative passages of the Constitutional Court's judgement No. 79/2022 and the evolution of the institution of adoption in special cases, the article examines the critical issues left uncovered by the Constitutional Court's decision. In particular, the discourse addresses the discipline of consent to adoption, the legal relationship between the adoptive parent and the adoptee, as well as the revocation of the adoption.

DOMENICO PITTELLA, *Il superamento della regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno e le sfide del legislatore* ..... 5, 1355

La recente pronuncia 31 maggio 2022, n. 131 della Corte costituzionale ha definitivamente superato la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno al nato. Se da un lato si tratta di una importante conquista di civiltà, all'insegna del riconoscimento del ruolo di entrambi i genitori nella scelta del cognome del nato, dall'altro emergono differenti problemi che il legislatore sarà chiamato ad affrontare. Il contributo si sofferma sugli interventi normativi necessari e sulle possibili soluzioni.

As per the recent landmark judgement of the Italian Constitutional Court (31st may 2022, n. 131), children are no longer required to inherit their father surname at birth. On the one hand, this represents a major achievement for the recognition of the role of both parents in choosing the newborn's surname, on the other hand it brings about a number of issues that the Parliament should face. This paper focuses on the necessary regulatory actions and proposes possible ways forward.

#### PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE

GIANFRANCO LIACE, *Il diritto al conto corrente bancario* ..... 2, 461

Il legislatore, con il disegno di legge AS 1712/2020, vuole introdurre nel codice civile una nuova disposizione normativa (art. 1857-bis), che riconosce il diritto al conto corrente a chiunque ne faccia richiesta. Si profila così un obbligo indiscriminato a contrarre in capo agli intermediari. Altro profilo è rappresentato dall'abrogazione dell'art. 33, comma 3, lett. a, cod. cons. limitando così il diritto di recesso da parte degli intermediari. Il predetto impianto dà vita a vincoli contrattuali perpetui. Pur riconoscendo la meritevolezza della proposta legislativa, che individua il conto corrente come strumento di inclusione finanziaria, la stessa non risulta essere convincente nella forma e nella sostanza.

Legislator, by the bill AS 1712/2020, intends to introduce in the civil law code a new provision of law (art 1857 – bis), that recognizes the right to a current account to everyone who asks for it. Therefore it emerges an indiscriminate obligation for the intermediaries to contract. Another profile is the abrogation of the art 33, comma 3, let a, cod. Cons, that limits for the intermediaries the right to withdrawal. The abovementioned system creates perpetual contractual obligations. Even though we recognize the worthiness of the legislative proposal that sees the current account as an financial inclusion tool, it doesn't appear convincing in form and substance.

SALVATORE LEUZZI, *L'evoluzione del valore della continuità aziendale nelle procedure concorsuali* .....

2, 479

Il contributo svolge un'indagine ricostruttiva e sistematica sul valore della continuità aziendale nel contesto delle procedure concorsuali, soffermandosi su aspetti controversi, attualità e prospettive, nel passaggio fra Legge fallimentare e Codice della crisi. La riflessione investe anche la portata delle previsioni del nuovo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo 2022, destinato a modificare sensibilmente l'assetto finale della nuova disciplina codicistica, nell'ottica del suo adeguamento alla Direttiva UE 1023/2019.

The paper focuses on the going concern rule in the context of pre-insolvency and insolvency proceedings, dwelling on controversial aspects and new perspectives in the transition between the Bankruptcy Law and the Crisis Code. The analysis also covers the scope of the new draft legislative decree approved by the Italian Council of Ministers on 17 March 2022, which will significantly change the final structure of the new code, in order to comply with EU Directive 1023/2019.

MARTINA D'ONOFRIO, *Obsolescenza programmata: qualificazione giuridica e rimedi alla luce della Direttiva 2019/771/UE e del diritto interno* .....

2, 516

Il contributo analizza i rimedi utilizzabili per fronteggiare il problema della cd. obsolescenza programmata, intesa come pianificata riduzione della funzionalità dei beni precocemente rispetto alla loro normale durata. L'indagine si sofferma anzitutto sulle disposizioni che contrastano tale pratica ai sensi della direttiva 2019/771/UE, per poi focalizzarsi sulla potenziale rilevanza di tali tecniche ai sensi della disciplina del dolo negoziale nel nostro ordinamento.

The essay analyses the solutions that can be used to deal with the problem of planned obsolescence, i.e. the planned reduction of the functionality of goods before their normal life expectancy. The investigation focuses first on the provisions that fight against this practice under Directive 2019/771/EU, and then on the potential relevance of such techniques under the norms regarding willful misrepresentation in our legal system.

GIOVANNI DE CRISTOFARO, *Azioni "rappresentative" e tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La "lunga marcia" che ha condotto all'approvazione della dir. 2020/1828/UE e i profili problematici del suo recepimento nel diritto italiano* .....

4, 1010

La disciplina delle azioni "rappresentative" inibitorie e "risarcitorie" a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori contenuta nella dir. 2020/1828/UE, che il Governo è stato delegato ad attuare dalla recente Legge di delegazione europea 2021 (l. 4 agosto 2022, num. 127) presenta taluni aspetti innovativi. Il contributo presta infatti particolare attenzione all'ambito di applicazione di siffatta disciplina, alle differenze che essa presenta rispetto alla regolamentazione generale delle azioni di classe contenuta negli artt. 840-bis ss. del nostro c.p.c., ai profili attinenti alla legittimazione a promuovere le azioni rappresentative e ai presupposti cui è subordinata la possibilità di esperirle. Il legislatore ha ampi margini di discrezionalità ai fini della attuazione della direttiva e saranno molteplici e delicate le scelte che il Governo sarà chiamato a compiere a tal fine.

Dir. 2020/1828/EU, which the Italian Government has been delegated to implement by the recent EU Delegation Act 2021 (Law August 4, 2022, no. 127), harmonises the national provisions of the Member States concerning “representative” actions which can be brought to seek injunctive measure and/or redress measures for the protection of the collective interests of consumers. The essay deals with some of the most innovative aspects of the regulation contained in this EU directive. Particular attention is paid to the scope of application of such regulation, to the differences it presents with respect to the general regulation of class actions contained in Articles 840-bis ff. of the Italian Code of Civil Procedure, to the profiles pertaining to the subjects qualified to bring representative actions for the protection of the collective interests of consumers and to the conditions under which such actions may be brought. In conducting the relevant analysis, the A. highlights the wide margins of discretion granted to the national legislator for the purposes of implementing the directive and the plurality of difficult choices that the Italian Government will be called upon to make to this end.

ENRICO CAMILLERI, *La dir. 2020/1828/UE sulle azioni rappresentative e il “sistema delle prove”. La promozione dell’interesse pubblico attraverso la tutela degli interessi collettivi dei consumatori: verso quale modello di enforcement?*.....

4, 1052

La Direttiva 2020/1828 UE costituisce il punto di approdo della travagliata gestazione di una disciplina di armonizzazione europea sulla tutela collettiva dei consumatori, non più solo limitata alle misure inibitorie ma estesa alle misure di redress. Il contributo prende in esame le disposizioni dedicate all’efficacia delle decisioni – giurisdizionali e amministrative – nonché all’esibizione delle prove, evidenziando come, per loro tramite, nonostante le incertezze che è rimesso ai legislatori nazionali di superare, prenda forma un sistema di enforcement che sempre più accentua i vincoli di coerenza del segmento “privatistico” delle tutele rispetto agli indirizzi già definiti in sede pubblicistica.

The EU Directive 2020/1828 is the arrival point of a troubled harmonization process on collective techniques for consumers’ protection, no longer limited to injunctive measures but also extended to redress ones. The essay focuses on the two provisions dedicated, respectively, to the binding effects of jurisdictional/ administrative decisions as well as to the exhibition orders. The Author stresses how, through those legislative measures and despite the uncertainties still related to the ongoing implementation process, a European Regulatory Private Law enforcement is being shaped more and more oriented to the

consistency between its “private” and “public” dimension.

MARIA ANNUNZIATA ASTONE, *Le transazioni concernenti i risarcimenti (Art. 11 dir. 2020/1828/UE)* ..... 4, 1088

L'effettività della tutela dei diritti e degli interessi «collettivi» dei consumatori costituisce una delle più importanti questioni oggi affrontate dall'Europa. Nella prospettiva di contribuire al funzionamento del mercato e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, l'art. 11 della direttiva 2020/1828/UE sceglie di porre sullo stesso piano delle azioni rappresentative le transazioni concernenti i risarcimenti, quale strumento di composizione veloce della lite. La disposizione che si riferisce a transazioni che si innestano nell'ambito di azioni rappresentative volte a ottenere il risarcimento introduce il tema dei controlli formali e sostanziali da parte del giudice o dell'autorità amministrativa, che rappresenta l'aspetto più innovativo della norma.

The effectiveness of the protection of the “collective” rights and interests of consumers is one of the most important issues faced by Europe today. With a view to contributing to the functioning of the market and the achievement of a high level of consumer protection, art. 11 of directive 2020/1828 / EU chooses to place settlements concerning compensation on the same level as representative actions, as a means of quickly settling the dispute. The provision, which refers to transactions that are inserted in the context of representative actions aimed at obtaining compensation, introduces the issue of formal and substantive controls by the court or the administrative authority, which represents the most - innovative of the standard.

ENRICO MINERVINI, *L'azione inibitoria nella dir. 2020/1828/UE* ..... 5, 1377

Il contributo ha ad oggetto l'esame dei principali profili problematici posti dalla disciplina dell'azione inibitoria, portata dalla direttiva 2020/1828/UE, e le prospettive di attuazione della stessa nell'ordinamento italiano, ai sensi della legge di delegazione europea 2021.

The article offers an analysis of the main problematic aspects concerning the regime of the injunctive measures, designed in accordance with Directive (EU) 2020/1828, as well as an overview of its implementation within the Italian legal order, pursuant to the 2021 European Delegation.

FERRUCCIO AULETTA, *L'azione rappresentativa come strumento di tutela dei diritti* ..... 6, 1670

Il presente contributo esamina gli elementi normativi che tengono il modello italiano di azione collettiva nel guado tra tutela differenziata e mera tecnica di aggregazione processuale. Se ne conclude che anche per la direttiva UE 2020/1818 non è più il tempo per nuove forme di tutela (che incentivano l'effettività dell'accesso) quanto e piuttosto di nude tecniche di governo efficiente del processo civile.

The author examines the regulatory elements that keep the Italian model of collective action in the ford between differentiated protection and mere process aggregation technique. He concludes that even for EU directive 2020/1818 it is no longer the time for new forms of protection of civil

rights (enhancing the effectiveness of access to justice) but rather bare techniques of efficient governance of civil proceedings.



INDICE-SOMMARIO  
CON ABSTRACT

2021

# LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE

---

## INDICE-SOMMARIO CON ABSTRACT 2021

### LE NUOVE LEGGI CIVILI

ALESSANDRO CIATTI CÀIMI, <i>La partecipazione all'assemblea condominiale in videoconferenza (il nuovo art. 66 disp. att. c.c.)</i> .....	1,1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Il contributo si occupa della riforma dell'art. 66 disp. att. c.c., là dove si consente al condomino, con il consenso della maggioranza degli altri partecipanti, di presenziare all'assemblea in videoconferenza. La riforma non si occupa delle modalità con le quali deve essere assunta la deliberazione della maggioranza, e della relativa verbalizzazione, né dell'invalidità di questa e delle conseguenze che l'invalidità stessa può produrre sulla decisione adottata dall'assemblea.

The essay deals with the reform of art. 66 disp. att. of the Civil Code, where the owner of the apartment in condominium is allowed, with the consent of the majority of the other participants, to attend the assembly via videoconference. The reform does not deal with the ways in which the majority resolution must be taken, and the relative minutes, nor with the invalidity of this and the consequences that the invalidity itself can produce on the decision adopted by the assembly.

VINCENZO PINTO - MARCO SPERANZIN, <i>Aumento di capitale «Covid-19» e poteri indisponibili della maggioranza</i> .....	1,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

La disciplina di facilitazione dell'aumento di capitale introdotta nel 2020 con l'art. 44 del c.d. decreto Semplificazioni pone una serie di questioni interpretative, da un lato in merito ai quozienti deliberativi applicabili, d'altro lato, più in generale, sul possibile impatto dell'intervento emergenziale su presidi a tutela delle minoranze che si collocano al di fuori del procedimento assembleare, sia di fonte statutaria, sia sul piano parasociale, così da affermare, per le particolari esigenze di capitalizzazione dell'impresa nel periodo di crisi emergenziale, un potere indisponibile della maggioranza sull'aumento del capitale.

The new law concerning the capital increase of Italian companies aims to facilitate equity investments in the Covid-19 emergency period; therefore the new law should be interpreted in order to freeze any by-laws or shareholders' agreements provisions which could interfere with such aim within the emergency period, letting the majority to resolve a capital increase notwithstanding different by-laws or shareholders' agreements provisions.

ARIANNA THIENE, <i>Famiglie vulnerabili e allontanamento dei bambini - Note a margine della l. 29 luglio 2020, n. 107, in attesa di una riforma necessaria</i> .....	1,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Il contributo analizza la legge 29 luglio 2020, n. 107, che ha istituito una

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Particolare attenzione viene dedicata all'art. 9 che introduce un nuovo comma 3 bis all'interno dell'art. 2 della l. 4 maggio 1983, n. 184 (legge adozione), prevedendo nel caso di allontanamento del minore dalla propria famiglia e di affidamento ad una comunità di tipo familiare l'obbligo per il giudice di indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza del figlio nel nucleo familiare e i motivi per i quali non è possibile procedere ad un affido ad una famiglia.

The contribution analyzes the law of 29 July 2020, n. 107, which established a parliamentary commission of inquiry on activities related to family-type communities that welcome minors. Particular attention is paid to art. 9 which introduces a new paragraph 3 bis within art. 2 of the l. 4 May 1983, n. 184 (adoption law), providing in the case of removal of the minor from his family and entrustment to a family-type community, the obligation for the judge to expressly indicate the reasons why it is not considered possible for the child to remain in the family unit and the reasons for which it is not possible to proceed with fostering a family.

EMANUELE CUSA- *Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale* .....

2, 267

Il contributo rappresenta un ulteriore approfondimento sulla complicata e contraddittoria disciplina italiana delle imprese sociali in forma di società cooperativa, essendo di gran lunga la forma organizzativa più usata dalle imprese sociali oggi attive in Italia.

A further study on the complicated and contradictory Italian law of social enterprises in the form of cooperative society, being by far the most used organizational form by social enterprises currently active in Italy.

SILVIA CORSO, *Il regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding: prime considerazioni* .....

3, 501

Il contributo analizza il recente regolamento europeo in materia di fornitori di servizi di crowdfunding che ha armonizzato la disciplina dei gestori delle piattaforme on line, garantendone l'operatività transfrontaliera nel mercato unico. In particolare, dopo aver ricostruito il lungo iter di approvazione del regolamento, il contributo si sofferma sulla definizione del servizio di crowdfunding e sul perimetro oggettivo di applicazione del regolamento con riguardo agli strumenti finanziari suscettibili di essere offerti sulle piattaforme, evidenziando le difficoltà connesse alla creazione di un mercato secondario di tali strumenti, spesso connotati da forte illiquidità. Nel contributo viene inoltre indagato il ruolo dei fornitori dei servizi di crowdfunding con riguardo ai relativi obblighi informativi e alle esigenze di tutela degli investitori, in particolare "non professionali".

The essay analyzes the recent European regulation on crowdfunding service providers which has harmonized the discipline of online platform, guaranteeing cross-border operations in the single European market. In particular, after having reconstructed the long approval process of the regulation, the essay focuses on the definition of the crowdfunding service and on the scope of the regulation with regard to the financial

instruments likely to be offered on platforms, highlighting the difficulties connected with the creation of a secondary market for these instruments, often characterized by strong illiquidity. The contribution also investigates the role of crowdfunding service providers with regard to the related disclosure obligations and the need for investor protection, in particular “non-professional” investors.

MARIO RENNA, *Il pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP*..... 4, 735

Attraverso l'introduzione del pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP si registra una netta evoluzione nella disciplina del pegno. La nuova forma di garanzia mobiliare ambisce a rafforzare le esigenze creditorie, accrescere le opportunità di finanziamento per il debitore senza privare quest'ultimo del possesso di asset strategici per l'attività d'impresa.

The introduction of a revolving pledge on P.D.O. and P.G.I. products is a clear evolution in the Italian regulation of the pledge. The new form of moveable security aims to strengthen the creditor's needs, increase the financing opportunities for the debtor without depriving the latter of the possession of strategic assets for the business activity

LORENZO BOTTI, *L'esdebitazione nella nuova liquidazione giudiziale (Artt. 278, 279, 280 e 281 c.c.i.i.)*..... 5, 1017

Il contributo offre una prima, e ancora preliminare, descrizione riguardo alle principali evoluzioni, anche in una visione comparatistica, dell'istituto dell'esdebitazione; a seguito degli ultimi sviluppi legislativi della materia.

This paper offers a first, and still preliminary, description on the main evolutions, also in a comparative view, about the discharge of debt; following the latest legislative developments of the subject.

MARIASOFIA HOUBEN, *Il ruolo dei comitati endoconsiliari nel nuovo Codice di Corporate Governance ed il principio di collegialità nelle società quotate..* 5, 1044

Il contributo esamina la struttura e le funzioni del consiglio di amministrazione di una società con azioni quotate alla luce dei Principi previsti nel nuovo Codice di Corporate Governance: in particolare, l'attenzione è concentrata sui comitati endoconsiliari investiti di compiti istruttori, propositivi e consultivi e sulla discrezionalità del plenum in merito alla distribuzione interna di tali funzioni, nonché ai possibili spazi di ingerenza dei soci sul punto, al potenziamento della collegialità del consiglio, fornendo allo stesso un quadro informativo diverso e ulteriore rispetto a quello confezionato dagli esecutivi e consentendo così lo svolgimento di una dialettica effettiva tra le sue diverse “anime” (esecutiva e non esecutiva).

The paper discusses the structure and functioning of listed companies Board of Directors, taking into consideration the principles set forth in the new version of the Corporate Governance Code: in particular, it focuses on the internal non-executive Committees and analyses the Board of Directors discretion in allocating to such Committees consultation, proposal and investigation tasks, considering also the possibility for the Shareholders' Meeting to have a say in relation to such allocation of tasks. The non-executive Committees work enhances the collegiality

principle governing the Board of Directors activities and provides the Board with a wider different set of information and a clearer picture on the matters submitted to its attention, thus enhancing the discussion within the Board.

EMANUELA FUSCO, *Valute virtuali e procedure concorsuali, tra legge fallimentare e nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.....*

5, 1076

Il contributo analizza le questioni poste dalle valute virtuali in materia concorsuale, nell'ottica della legge fallimentare e del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Individuato il tipo di procedura cui sono assoggettabili exchangers e wallet providers, si indagano i problemi connessi all'accesso alle procedure concorsuali e agli strumenti di allerta precoce del c.c.i.i. non solo da parte dell'intermediario di moneta virtuale ma più in generale di qualsiasi debitore, che detenga monete virtuali come mezzo di scambio o per finalità speculative. Quindi, si esaminano le peculiarità della procedura concorsuale avente ad oggetto un patrimonio in cui figurino valute virtuali, dall'apprensione all'attivo fallimentare alla sua successiva liquidazione. Infine, ricostruito il rapporto di "custodia" intercorrente fra utente e piattaforma, si procede a valutare le modalità di insinuazione al passivo del creditore di moneta virtuale.

This essay analyzes the issues raised by virtual currencies in the context of insolvency, from the perspective of the Italian bankruptcy law and of the new Code of business crisis and insolvency. After identifying the type of procedure to which exchangers and wallet providers are subject, this study investigates the problems related to access to bankruptcy procedures and to early warning tools. This analysis concerns not only the virtual currency intermediary but also any debtor, whose assets include virtual currencies held as a medium of exchange or for speculative purposes. Then are reviewed the peculiarities found into the insolvency procedure concerning virtual currency: its apprehension in the bankruptcy asset and subsequent liquidation. Finally, is examined the relationship that arises between the user and the platform, in order to evaluate the methods of lodging to bankruptcy liabilities for virtual currency creditors.

RODOLFO FIORELLA, *Finanziamenti alle imprese assistiti da garanzia pubblica nell'emergenza pandemica: tipologia e profili applicativi.....*

5, 1126

Il contributo offre una riflessione sulle garanzie pubbliche introdotte dal legislatore nell'emergenza pandemica, finalizzate a promuovere l'erogazione del credito in favore delle imprese che hanno avuto un'improvvisa e imprevedibile crisi di liquidità. L'analisi, in primo luogo, si sofferma sul carattere accessorio delle garanzie rispetto all'obbligazione principale e sugli aspetti connessi alla natura privilegiata del credito di regresso. Inoltre, si pone l'attenzione sul ruolo che svolge il finanziatore, atteso che questo funge da intermediario tra l'aiuto statale e il beneficiario finale del supporto. Infine, presupposta l'assenza di un diritto al credito, l'A. individua le tutele che il sistema appresta in favore del beneficiario nel caso di diniego al finanziamento.

The contribution offers a reflection on the public guarantees introduced by the legislator in the pandemic emergency, aimed at promoting the provision of credit in favor of companies that have had a sudden and

unpredictable liquidity crisis. The analysis, first of all, focuses on the ancillary nature of the guarantees with respect to the main obligation and on the aspects related to the privileged nature of the recourse credit. In addition, attention is paid to the role played by the lender, since this acts as an intermediary between the state aid and the final beneficiary of the support. Finally, in the absence of a right to credit, the A. identifies the protections that the regulatory system provides in favour of the beneficiary in the event of refusal to finance.

ENZA PELLECCCHIA, *Il “decreto ristori” e le novità in materia di sovraindebitamento del consumatore in tempo di pandemia e di Squid Game*..... 6, 1251

Il contributo esamina le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento per effetto della parziale anticipazione dell'entrata in vigore di alcune regole del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, individuando luci e ombre dell'innesto delle nuove regole nella l. 3/2012.

The article examines the modifications to the discipline of over-indebtedness as a result of the partial anticipation of the entry into force of some rules of the code of business crisis and insolvency, identifying the light and shade of the insertion of the new rules in Law 3/2012.

LUCA SICIGNANO, *La procedura di adesione forzata negli accordi su crediti fiscali e previdenziali* ..... 6, 1291

Il contributo ha ad oggetto le disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 1 bis, del d. l. 7 ottobre 2020, n. 125 (conv. con mod. in l. 27 novembre 2020, n. 159), così come modificate dell'art. 20, comma 1°, lett. a, b e c, del d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (conv. con mod. in l. 21 ottobre 2021, n. 147), in tema di accordi su crediti fiscali e/o contributivi (o anche transazione fiscale), che consentono di omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte della pubblica amministrazione. L'analisi si sofferma sull'ambito di applicazione oggettivo del nuovo istituto, per poi avanzare prospettive di riforma del Codice della crisi. Si ritiene che il nuovo strumento costituisca “una procedura di adesione forzata”, eventuale e complementare rispetto alle procedure ad efficacia estesa, già previste dal diritto della crisi d'impresa.

The purpose of this essay regards the provisions introduced by Art. 3, comma 1° bis, d.l. 7 October 2020, n. 125 (conv. with mod. in l. 27 November 2020, n. 159), as amended by art. 20, comma 1°, lett. a, b e c, d.l. 24 August 2021, n. 118 (conv. with mod in l. 21 October 2021, n. 147), about agreements on tax and/or contributory credits (or even tax transactions) that permit the approval of a debt restructuring agreement or «concordato preventivo» (composition with creditors) even without the participation of the public administration. The analysis focuses on the actual application of the new rule, and then sets forth prospects for reforming the corporate crisis code. The Author maintains that the new rule possibly constitutes a “forced subscription procedure” that is complementary to the procedures extending to third parties, which the corporate crisis law already provides.

MICHELE CENTONZE, *L'esdebitazione di società nel codice della crisi* ..... 6, 1324

Il contributo esamina l'istituto della esdebitazione del debitore dall'angolo visuale della società e si sofferma sui principali dubbi interpretativi sollevati dalla disciplina introdotta dal Codice della Crisi di Impresa.

The essay deals with the discharge of the debtor from the perspective of the company and addresses the main topics raised by the discipline set for by the new Bankruptcy Code.

ALESSANDRO BENNI DE SENA, *Norma eccezionale e ruolo dell'interprete in caso di dissociazione tra "comando" e "realtà": il caso del d.l. n. 44/21, un obbligo di vaccinazione impossibile?*.....

6, 1351

L'introduzione dell'obbligo di vaccinazione per il personale medico e sanitario impone all'interprete un'attenta riflessione sul ruolo e sui limiti dell'interpretazione nel sopperire o correggere gli errori del legislatore. Rispetto alla finalità dichiarata dal legislatore di prevenire l'infezione da Sars-Cov-2, l'indicazione terapeutica dei vaccini di prevenire non l'infezione, ma la malattia Covid-19 pone delle questioni interpretative ed applicative.

The introduction of compulsory vaccination for medical and health care personnel requires the interpreter to reflect carefully on the role and limits of interpretation in overcoming or correcting the errors of the legislator. If the legislator expressly declares the purpose of preventing infection with Sars-Cov-2, the therapeutic indication of vaccines to prevent not the infection, but Covid-19 disease poses questions of interpretation and application.

MANUELA TOLA, *Valute virtuali tra sovranità monetaria e tutela costituzionale del risparmio*.....

6, 1375

Il contributo analizza gli interventi prefigurati a livello nazionale ed europeo in materia di valute virtuali e pone in luce la scarsa efficacia delle soluzioni normative finora adottate per tentare di regolare un fenomeno che, per via del forte tecnicismo, rimane ancora privo di adeguato inquadramento giuridico.

The work examines the interventions outlined at national and European level in relation of virtual currencies and highlights the low effectiveness of the regulatory solutions adopted to regulate a phenomenon which, due to the strong technicality, still remains without adequate legal framework.

### SAGGI E APPROFONDIMENTI

ROBERTO CALVO, *Usa condominiale esclusivo e sostituzione della clausola di perpetuità*.....

1, 59

Per le Sezioni Unite della Cassazione, le clausole dei contratti costitutivi del regime condominiale, con cui viene concesso all'avente causa il diritto di uso esclusivo e perpetuo su una porzione di cortile comune, sono nulle in quanto da esse nascerebbe un diritto innominato, contrastante col principio di tipicità dei diritti reali. Se così è bisogna quindi appurare se le parti abbiano alternativamente voluto: trasferire la

proprietà del frammento di cortile (e la questione di diritto si risolverà sul piano dell'interpretazione negoziale); costituire un diritto di uso (che non può superare la vita dell'usuuario) il quale verrebbe in essere attraverso la logica del favor contractus secondo la disciplina sulla nullità parziale; plasmare un diritto di uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria, sempre che quest'ultimo esito possa essere avvalorato dalla conversione del contratto.

The clauses of the constitutive contracts of the condominium regime with which the right of exclusive and perpetual use on a portion of the common courtyard has granted to the acquirer are void as an unnamed right, in contrast with the principle of real law typicality. It is therefore necessary to ascertain whether the parties alternatively want: to transfer the ownership of the fragment of the courtyard (and the question will be resolved with contract interpretation); constitute a right of use (which cannot exceed the life of the user) that exist through the logic of favor contractus according to the discipline on partial nullity; finally, to shape a right of exclusive and perpetual use of a mandatory nature, provided that this outcome can be supported by the conversion of the contract.

ENRICO MINERVINI, *Il contratto della microimpresa*..... 1, 74

Il saggio tenta di dimostrare come non sia possibile costruire la nuova categoria del contratto della microimpresa, potendosi muovere alla stessa obiezioni in punto di fattispecie, di disciplina e di metodo.

This work argues that it is not possible to devise the category of microenterprise contract by presenting several objections concerning its elements, the existing legal framework and the applied methodology.

RENATO SANTAGATA, *Crisi sistemica da emergenza sanitaria ed effetti sui contratti turistici e di trasporto*..... 1, 85

Il contributo affronta il tema della compatibilità della disciplina speciale del recesso dai contratti di pacchetto turistico e di trasporto introdotta dalla c.d. legislazione emergenziale, rispettivamente, con la direttiva 2015/2302/UE e con i regolamenti europei in tema di trasporto (aereo, marittimo e terrestre): compatibilità che non si ritiene assicurata né dal richiamo della discussa categoria delle «norme di applicazione necessaria», né dalle modifiche introdotte dalla l. 77/2020. Tali problematiche non si riscontrano, invece, nella applicazione della regola speciale in tema di recesso ai «contratti di soggiorno», esenti dall'armonizzazione europea. Specifica attenzione viene dedicata anche all'inquadramento giuridico dei cc.dd. «vouchers» turistici, qualificati come documenti di legittimazione.

The essay focuses on the compliance of the special regulation of withdrawal from the tourist travel package contract or from transport contracts introduced by the COVID-19 Epidemiological special legislation, respectively, with Directive 2015/2302/EU and with the European regulations on (air, sea and land) transport contracts; the Author does not consider this compliance to be guaranteed either by the use of the category of 'overriding mandatory provisions' or by the amendments introduced by Law 77/2020. On the other hand, these problems are not to be found in its application to 'residence contracts'



exempt from European harmonisation. Specific attention is also paid to the legal framework of “tourist vouchers.

STEFANO PAGLIANTINI, *La fideiussione consumeristica: cronaca di un misunderstanding all'italiana*..... 1, 106

Il contributo, prendendo spunto da una recente decisione del Bundesgerichtshof (la Corte suprema federale tedesca), esamina l’istituto della fideiussione consumeristica cercando di evidenziare gli equivoci ed i concettualismi che si nascono dietro le formule à la page di professionista o consumatore di rimbalzo.

MASSIMO PROTO, *Garanzia per vizi della cosa venduta: onere probatorio e diritto a un rimedio effettivo*..... 1, 157

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito nel 2019 che, nelle azioni edilizie regolate agli artt. 1490 e 1492 c.c., spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi denunciati e non già al venditore dimostrare di avere consegnato una cosa da essi immune. Non costituendo la consegna di una cosa viziata inadempimento rispetto a un’obbligazione del venditore, infatti, in tali azioni l’onere della prova reclamerebbe una disciplina diversa rispetto a quella che governa i rapporti obbligatori, secondo cui dinanzi al creditore che lamenti l’altrui inadempimento spetta al debitore dimostrare di avere agito correttamente. La circostanza che l’onere probatorio grava sul compratore, tuttavia, non sembra trovare ragione nella peculiare natura della garanzia per i vizi, giacché questa si mostra tutt’altro che estranea all’area della generale responsabilità contrattuale; ma, anche e soprattutto, perché pure nelle azioni conseguenti al difetto di conformità, dirette a fare valere un inadempimento, l’onere grava, per regola generale, sul compratore. In realtà, denunciando la presenza di un vizio, nelle azioni edilizie il compratore lamenta un’antinomia tra dato e dovuto; ed è semplicemente per tale ragione che egli è tenuto a dimostrare (il fatto positivo) che la cosa consegnatagli presenta caratteristiche diverse rispetto a quelle attese.

In a 2019 decision, the Joined Chambers of the Supreme Court ruled that, in “building actions” governed by Articles 1490 and 1492 of the Civil Code, it is up to the buyer to prove the existence of the reported defects and not to the seller to demonstrate having delivered a good that is free from them. In such actions, in fact, the delivery of a defective good does not constitute in breach of an obligation of the seller, therefore the burden of proof requires a different discipline than the one governing the obligatory relationships, according to which when the creditor complains about the non-fulfillment, it is up to the debtor to demonstrate to have acted correctly. However, the fact that the burden of proof is on the buyer does not seem to find its rationale in the peculiar nature of the “warranty for defects”, since this is not extraneous to the area of contractual responsibility; but, above all, because also in the actions consequent to the lack of conformity, aimed at asserting non-fulfillment, the burden of proof is, as a general rule, on the buyer. In fact, denouncing the presence of a defect, in “building actions”, the buyer complains of an antinomy between what was promised and what he received; and it is simply for this reason that he is obliged to demonstrate (the positive fact) that the thing delivered to him presents different characteristics compared to those expected.

AMAL ABU AWWAD, *Il problema delle clausole «anti-dilutive»* ..... 1, 175

Il contributo affronta il tema delle clausole anti-dilutive, che hanno avuto elaborazione e sviluppo nella prassi dei sistemi anglosassoni, ove rappresentano uno dei meccanismi contrattuali di tutela dell'interesse patrimoniale e amministrativo dei soci finanziatori a conservare inalterata la misura della partecipazione dinanzi a operazioni di aumento del capitale sociale. Dopo un'analisi dello stato dell'arte nell'ordinamento interno, si analizza, anche tenendo conto delle analisi svolte dalla dottrina tedesca, la legittimità delle predette clausole nello specifico contesto delle s.r.l. nonché la loro opportunità, in particolare esaminandone l'effettiva capacità protettiva in raffronto con il diritto (legale) di sottoscrizione preferenziale.

This article focuses on anti-dilution provisions that are developed in Anglo-Saxon systems. These clauses are among the mechanisms aimed at protecting the voting rights and the financial rights of the existing shareholders, allowing them to maintain the same proportional interest when a corporation issues new shares. In this framework, firstly I analyze the development of anti-dilution clauses in Italian law, considering also the debate within the German legal system. Secondly, I verify the validity of the anti-dilution provisions in Italian limited liability companies. My aim is also to explore the opportunity to introduce these kinds of clauses in bylaws or in shareholders' agreements, while also considering the effectiveness of this method of protection.

CLAUDIA SANDEI, *Blockchain e sistema autorale: analisi di una relazione complessa per una proposta metodologica* ..... 1, 194

Il contributo analizza il potenziale impatto della blockchain sulla gestione del diritto d'autore e connessi, a partire dalla sua attribuzione fino alla cessione all'utente finale dell'opera creativa, passando per il sistema delle licenze. Muovendo da una ricostruzione accorta delle potenzialità e dei limiti dei sistemi distribuiti con riguardo alle nuove dinamiche imposte dalla digitalizzazione dei contenuti creativi, si giunge infine a sostenere la necessità di un approccio concreto e sistematico per una valorizzazione effettiva dei principi autorali, pur nel rinnovato contesto tecnologico.

This article examines the potential and limitations of blockchain technology and blockchain-based smart contracts in relation to copyright. Specifically, it outlines the existing challenges for copyrighted works in the digital environment, how they can be solved with blockchain, and what associated issues need to be addressed in this regard. It is argued that the role of the blockchain in this environment shall not necessarily be as a technological solution and that we need to shift from "radical" to "incorporative" goals.

MARCO CIAN, *Il tipo s.r.l.?* ..... 2, 293

Il tipo "società a responsabilità limitata" ha manifestato una profonda versatilità sin dalla riforma del 2003, la quale lo aveva affrancato dal modello azionario sulla cui matrice il primo era stato viceversa concepito all'epoca della sua introduzione nel Codice del 1942. Le riforme succedutesi nell'ultimo, più recente decennio, hanno apparentemente scardinato ogni riferimento caratterizzante, al punto da suscitare

l'interrogativo sul significato attuale del sintagma "tipo s.r.l.". E tuttavia questo conserva una valenza identitaria piena; il contributo è diretto all'individuazione della relativa portata e dei lineamenti tipologici identificativi.

The type "limited liability company" has shown a profound versatility since the 2003 reform, in the course of which it was freed from the joint stock company, which had previously served as a model at the time of its introduction in the 1942 Code. The reforms that have taken place in the latest decade have apparently unhinged every characterizing feature, to the point of raising the question as to the current meaning of the syntagm "type s.r.l.". And yet this retains a full identity value; this contribution intends therefore to identify its scope and its typological identification features.

ROBERTO SACCHI, *Sui trasferimenti di risorse nell'ambito del concordato di gruppo nel c.c.i.i.* .....

2, 311

Il contributo esamina i problemi posti dalla disciplina del concordato di gruppo nel c.c.i.i. rispetto al principio della separazione delle masse. Dopo aver evidenziato che anche le disposizioni sul procedimento di concordato di gruppo potrebbero incrinare la pienezza di questo principio ove non si adottino le soluzioni interpretative ipotizzate nel lavoro, viene esaminata la normativa sui trasferimenti di risorse infragruppo e vengono sottolineate la necessità di coordinare l'autonomia delle masse con il miglior soddisfacimento dei creditori e le potenziali ricadute sull'alternativa fra absolute priority rule e relative priority rule.

The article explores the problems raised by the rules on the group arrangement with creditors in the new Italian Insolvency Law with respect to the principle of segregation of assets. After pointing out that also the procedural provisions on the group arrangement with creditors could undermine the integrity of this principle if the interpretative solutions suggested in the article are not adopted, the rules on intra-group transfers of resources are examined, and the following is highlighted the need to coordinate the segregation of the assets with the best satisfaction of creditors and the potential effects on the alternative between the absolute priority rule and the relative priority rule.

PIERPAOLO M. SANFILIPPO, *Responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231 del 2001 nelle imprese del terzo settore versus responsabilità civile degli amministratori: limitate convergenze?*.....

2, 329

Il contributo esamina le peculiarità applicative agli enti non profit della responsabilità da reato disciplinata dal d.lgs. n. 231 del 2001, con un confronto con le regole della responsabilità civile degli amministratori per aver esposto l'ente a responsabilità da reato, verificando, per un verso, se tali regole siano atte a dar supporto sul piano dell'effettività a quelle della responsabilità da reato, per altro verso, se vada ricercato un punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle esigenze penal-preventive e la considerazione della meritevolezza di tutela degli interessi generali legati al terzo settore.

The essay examines the peculiarities of application to non-profit organizations of the liability for a crime governed by decree 231 of 2001,

by comparison with the rules of civil liability of directors for having exposed the entity to liability for a crime, verifying, on the one hand, if these rules are suited for supporting in terms of effectiveness to those responsibility for a crime, on the other hand, if a point is to be sought balance between the satisfaction of the penal-preventive needs and the consideration of the merit of protecting general interests linked to the third sector.

FRANCESCO DELFINI, *Il controllo sulle polizze claims made tra primo e secondo comma dell'art. 1322 c.c.*.....

2, 371

I contratti di assicurazione della responsabilità civile possono essere suddivisi in due categorie principali: quelli basati sul modello loss occurrence e quelli basati sul modello claims-made. Mentre il Codice Civile italiano considera e regola solo i contratti di assicurazione su base loss occurrence, dalla fine del XX secolo si è diffuso nel mercato il modello claims-made, a partire da sistemi giuridici di common law. Il recepimento di tale modello ha posto diverse questioni nell'ordinamento interno italiano, sulle quali la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata più volte, indicando alle Corti di merito di valutare validità ed efficacia delle polizze claims made sulla base dell'art. 1322 cod. civ., in un primo momento facendo riferimento al secondo comma di tale norma e, più recentemente e invece, al primo comma.

Liability insurance contracts can be divided into two main categories: loss occurrence based and claims-made based. While the Italian Civil Code (ICC) only considers and provides rules only for insurance contracts on a loss occurrence basis, since the end of the 20th century, the claims-made model, starting from common law jurisdictions, has spread in the market. This reception has posed various issues in the Italian domestic legal system, on which the Italian Supreme Court has recently ruled several times, pointing out to lower Courts to assess the validity and enforceability of the claims made policies under art. 1322 Italian Civil Code: formerly referring to the second paragraph of the such ICC section and, more recently and instead, to the first one.

PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI, *L'art. 187 ter c.ass. e l'istituzione di un organismo di risoluzione alternativa delle controversie assicurative*.....

2, 400

L'art. 187 ter c.a.p. prevede la costituzione di un organismo di risoluzione alternativo delle controversie in materia assicurativa; si completa così il quadro normativo relativo ad un sistema di ADR nel mercato finanziario, che ha già previsto la costituzione di organismi analoghi nel settore bancario e finanziario, in funzione della sempre più forte complementarità dei rispettivi soggetti, prodotti e servizi. Seppure si dovrà attendere la pubblicazione della normativa di attuazione, dalla disposizione primaria si possono individuare alcune scelte di fondo, che consentono sin d'ora di riconoscere a tale organismo un ruolo non solo legato alla soluzione dei conflitti nel settore assicurativo, ma anche alla vigilanza sull'intero mercato, al fine di raggiungere la trasparenza nei rapporti tra imprese assicurative e clienti.

The article 187 ter c.a.p. provides the constitution of an alternative dispute resolution body in insurance sector; in this way, it completes the regulatory framework for an ADR system in the market, which has

already provided for the constitution of similar bodies in banking and financial sectors, as a function of the increasing complementarity between their subjects, products and services. Pending the implementation of that article, some basic choices can be already identified; the provision allows this body to play an important role not only in settling disputes in the insurance sector, but also in monitoring the entire market, in order to achieve transparency in relations between insurance undertakings and customers (consumers and not consumers), precisely through compliance of the professional's behaviour.

RAFFAELE SERVANZI, *Realtà aumentata e diritto d'autore* ..... 2, 444

L'uso della realtà aumentata nei musei sta diventando sempre più diffuso. In questo contesto la realtà aumentata può talvolta coinvolgere opere dell'ingegno protette da diritti d'autore di terzi. La ricerca di tutti i titolari dei diritti e la negoziazione di licenze con essi può comportare costi di transazione ingenti. Il presente contributo verifica se la realtà aumentata comporti utilizzazioni che rientrano tra quelle che le regole di protezione dell'autore riservano al creativo e quindi se e quando queste utilizzazioni sono liberalizzate dalle regole relative alle eccezioni e limitazioni.

The use of augmented reality is becoming more and more common in museums. In this context augmented reality may sometimes involve works protected by copyright belonging to third parties. Finding all the rights holders and negotiating licences with them may entail substantial transaction costs. This study verifies whether augmented reality involves uses among those reserved to the holder of the relevant copyright by the rules protecting the author; it argues that the answer should be at least partially positive; and, then, it verifies whether and when such uses are liberalised by the rules on exceptions and limitations.

MARIO CAMPOBASSO, *La riduzione del capitale "epidemica" e doveri degli amministratori*..... 3, 530

Il contributo esamina la nuova disciplina in tema di riduzione del capitale sociale per perdite introdotta dalla disciplina emergenziale per la crisi epidemiologica di Covid-19. L'art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità) consente di rinviare per cinque esercizi la riduzione del capitale per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Resta fermo, invece, il dovere degli amministratori di assumere iniziative adeguate in caso di perdite di continuità aziendale, ivi compresa la presentazione di una domanda di fallimento se la società è insolvente.

This paper deals with the new regulation on mandatory reduction of subscribed capital in consequence of losses, introduced by the Covid-19 emergency legislation. Art. 6 d.l. n. 23/2020 (i.e. decreto liquidità) allows companies to postpone by five years the reduction of subscribed capital for losses arising in the financial year in progress at the date of 31st December 2020. It does not suspend, though, the directors' duty to undertake appropriate actions in case of loss of going concern, including the duty to file for the opening of an insolvency proceeding, when the company is insolvent.

ROMOLO DONZELLI, *L'art. 702 ter, comma 2°, c.p.c. tra manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità*..... 3, 546

Il contributo esamina una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 702-ter comma 2 c.p.c., con l'obiettivo di individuare principi interpretativi che possano essere utilizzati anche al di fuori dell'ambito entro cui opera la pronuncia della Corte.

The paper analyzes a recent judgement of the Italian Constitutional Court, which declared the art. 702 ter, paragraph 2, c.p.c. unconstitutional, in order to point out some hermeneutical criteria which can be also used in contexts other than the one within which the Court's ruling operates

FAUSTA SCIA, *Minori e illeciti digitali nel sistema della responsabilità civile* ..... 3, 599

Nel presente contributo si affronta la delicata problematica concernente la portata dei danni derivanti da illeciti commessi online a carico di minori, spesso da parte di altri minori, e ci si sofferma sui nuovi confini della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. Più specificamente, si concentra l'attenzione sui limiti della generale tendenza ad oggettivizzare la responsabilità degli stessi, mettendo in luce, in particolare, come, ove si tratti di illeciti posti in essere dal minore attraverso la rete Internet, la rigida impostazione tradizionalmente seguita, al riguardo, dalla giurisprudenza, finisca col rivelarsi a maggior ragione del tutto inadeguata.

This paper deals with the sensitive issue concerning the extent of damages arising from offenses committed online against minors, often by other minors, and focuses on the new boundaries of parental responsibility according to art. 2048 of the Italian Civil Code. More specifically, attention is focused on the limits of the general tendency to objectify the liability of the same, highlighting, in particular, how, in the case of offenses committed by the child through the Internet, the rigid approach traditionally followed, in this regard, from jurisprudence, it ends up revealing to be even more completely inadequate.

GIOVANNI DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio e applicabilità delle disposizioni concernenti i contratti dei consumatori: il diritto italiano dopo la sentenza della Corte Giust. UE del 2 aprile 2020* ..... 3, 586

La Corte di Giustizia UE – investita dal Tribunale di Milano di una questione pregiudiziale – con una sentenza dell'aprile 2020 ha escluso che la nozione UE di “consumatore” ricomprenda il condominio, inteso come soggetto giuridico “intermedio” diverso sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche, ma ha nel contempo riconosciuto la piena compatibilità con il diritto UE di disposizioni legislative o orientamenti giurisprudenziali nazionali che (nonostante il diritto UE non lo richieda agli Stati membri) estendano anche ai contratti del condominio l'operatività di disposizioni nazionali attuative di direttive UE concernenti i contratti dei consumatori.

The EU Court of Justice – referred by the Tribunal of Milan for a preliminary ruling – has excluded, with a judgment of 2 April 2020, that the EU notion of “consumer” includes the condominium, but at the same time has recognized full compatibility with the EU legislations to national laws and national jurisprudential rulings which extend the applicability of national provisions implementing EU directives on consumer contracts to

condominium ones. The essay analyses the impact of this ruling on Italian law and aims to identify the most suitable interpretative solutions to ensure the full compatibility of Italian provisions with EU law, trying also to guarantee the certainty of legal relationships.

GIULIA BALLERINI, *Art. 160, comma 2°, l. fall. (art. 85 c.c.i.i.), surplus concordatario e soddisfazione dei creditori privilegiati nel concordato preventivo*..... 3, 625

Il contributo affronta il tema della distribuzione del plusvalore concordatario fra creditori privilegiati e creditori non privilegiati alla luce dell'interpretazione, soprattutto giurisprudenziale, dell'art. 160 comma 2 l. fall. (art. 85 commi 6 e 7 c.c.i.i.). In particolare, viene esaminato il rapporto fra la possibilità di pagare parzialmente i creditori privilegiati e il principio del divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Allo stato, la tesi più rigida si lascia preferire. Fra queste, particolarmente rilevante sembra essere quella che mette in correlazione i concetti di "creazione del plusvalore" e "rischio del piano".

The paper addresses the issue of the distribution of the surplus-value of the composition plan between preferential/secured creditors and non-preferential/non-secured creditors, considering the interpretation, especially in case law, of Article 160(2) of the current Italian Insolvency Law (Article 85(6) and (7) of the New Insolvency Code). In particular, the relationship between the partial payment of preferential/secured creditors and the prohibition of altering the order of the lawful causes for preferences is examined. At present, the most restrictive thesis is preferred. In particular, the argument that correlates the concepts of "creation of the surplus-value" and "risk related to the plan" seems particularly relevant.

STEFANO PAGLIANTINI, *Exordium praescriptionis e rapporti di consumo: variazioni sulla prescrizione*..... 4, 762

Il post-vessorietà si arricchisce di un nuovo capitolo tutto spostato sul prescriversi dell'azione restitutoria del consumatore. Muovendo dalla questione dibattuta dell'exordium praescriptionis, il contributo indaga sulle ricadute sistematiche di un'interpretazione della Corte di giustizia che, postergando la decorrenza del termine prescrizione, qualifica a guisa di un fatto impeditivo l'ignoranza incolpevole del consumatore onde assicurare un'effettività ai regimi nazionale di tutela dell'indebito.

ILARIA GARACI, *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*..... 4, 800

Il contributo si sofferma brevemente sulle novità legislative intervenute riguardo al consenso dei minori di età in relazione ai servizi della società dell'informazione e sulle questioni che tale disciplina solleva. Il sistema normativo attuale presenta però delle lacune, rendendo necessaria l'edificazione di uno spazio digitale sostenibile, nel quale siano minimizzati i rischi che impattano sulle persone più vulnerabili.

The paper briefly analyses the new legislation on the child's consent in relation to information society services and the issues it raises. It then highlights the shortcomings in the current regulatory system and the need

to build a sustainable digital space in which the risks affecting the most vulnerable people are minimized.

LINDA MIOTTO, *Sull'imprenditorialità minima del socio di s.r.l.* ..... 4, 827

Le potenzialità del crowdfunding quale strumento per l'emancipazione dal prestito bancario hanno indotto a introdurre elementi di flessibilità nella struttura finanziaria delle PMI, consentendo in particolare di emettere categorie di quote senza diritto di voto o con voto limitato. Il contributo affronta la questione se, alla luce di questa innovazione, si possano ridurre le prerogative informative di una parte, quantomeno, della compagine. Considerato che la posizione di controllo di ciascun socio è da reputare inderogabile nella misura in cui è funzionale a verificare la legalità della gestione (non già il merito delle scelte), e in quanto bilancia l'assenza di un mercato idoneo al disinvestimento della minoranza, si perviene alla conclusione per cui nella s.r.l. l'imprenditorialità dei soci può essere affievolita (rispetto a quella "forte" designata dalla disciplina residuale), ma non eliminata.

In order to leverage the potential of crowdfunding as an alternative to bank lending, elements of flexibility have been introduced in the financial structure of SMEs, allowing in particular to issue non-voting or limited voting quotas. The essay addresses the question whether, in the light of this innovation, monitoring (at least) by outside shareholders can be reduced. Considering that the monitoring role of each shareholder is mandatory to the exclusive extent that enables a review of the legality of the decision-making process (as opposed to the merits of the actual decision) and balances the absence of a market for the minority, the conclusion is that in the s.r.l. the shareholders' entrepreneurship can be reduced (compared to the "strong" one designed by default rules), but not eliminated.

GABRIELE SALVI, *Recesso consumeristico durante l'esecuzione del contratto. Spigolature a margine di Corte di Giustizia C-641/19*..... 4, 882

Prendendo spunto da una recente pronuncia della Corte di Giustizia (C-641/2019) il contributo analizza il tema del prezzo dovuto dal consumatore in caso di legittimo recesso avvenuto dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, espressamente richiesta al professionista. In particolare, ci si sofferma sulla ricostruzione dei criteri per l'individuazione di tale prezzo e sulla incidenza del potere giudiziale rispetto alla configurazione pattizia di un corrispettivo totale eccessivo.

Starting from a recent judgement by the UE Court of Justice (C-641/2019), the essay analyzes the issue of the amount payable by the consumer in the event of a legitimate withdrawal after the start of the execution of the contract, explicitly requested to the trader. In particular, we focus on the reconstruction of the criteria for identifying this amount and on the incidence of judicial power with respect to an excessive total price.

SIMONE VANINI, *L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria fra limiti nazionali al trasferimento del contante e interpretazione uniforme della nozione di «corso legale» dell'Euro: coordinate per una proposta ricostruttiva*..... 4, 900



Il saggio si propone di dimostrare come le norme antiriciclaggio che stabiliscono limiti quantitativi al trasferimento di denaro contante fra privati non abbiano portata meramente settoriale, bensì sistematica. Esse, infatti, se lette in combinato disposto con l'art. 1277, comma 1°, c.c., si mostrano in grado di scardinare il principio, ivi sancito, del potere liberatorio della «moneta avente corso legale», con la conseguenza che, almeno per quanto concerne i debiti di importo «rilevante», l'ordinamento rimane sprovvisto di una norma ad hoc che disciplini il comportamento che il debitore deve tenere per adempiere all'obbligazione pecuniaria. La lacuna lascia spazio alla scelta discrezionale (non arbitraria) del debitore circa il mezzo da utilizzare per raggiungere il risultato consistente nel trasferimento della disponibilità monetaria al proprio creditore.

The essay aims to demonstrate that the anti-money laundering rules that establish quantitative limits on the transfer of cash between private individuals have a systematic role and not a purely sectorial one. Indeed, if read in conjunction with art. 1277, par. 1, of the Italian Civil Code, they are capable of undermining the principle, enshrined therein, of the liberating power of the «legal currency», with the consequence that, at least as regards debts of significant amount, the sector of Private law does not have a specific rule that governs the behaviour that the debtor must have to fulfil the pecuniary obligation. This gap leaves floor to the debtor's *discretionary* (not *arbitrary*) choice as to the means to use to achieve the result consisting in the transfer of money to his creditor

MARIA MONICA BARONE, *Margini di profitto, vendite sottocosto e aste inverse nella filiera agroalimentare* .....

4, 934

Due sentenze della CGUE alimentano il dibattito in materia di pratiche sleali nella filiera agroalimentare, alla luce del complesso coordinamento tra il reg. UE 2013/1308 in tema di libera negoziabilità del prezzo e la necessità, da ultimo sempre più avvertita dai legislatori nazionali, di bloccare le pratiche sleali che sfuggono ai divieti normativi. In questo scenario di conflittualità nelle relazioni B2b lungo la filiera agroalimentare, il consumatore potrebbe trasformarsi in un attore attivo nel contrasto alle contrattazioni inique, orientando la domanda consumeristica verso scelte sostenibili.

Two judgements of the CJEU feed the debate on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, in light of the complex coordination between Regulation EU 2013/1308 on the subject of free negotiation of the price and the need, recently increasingly felt by national legislators, to stop unfair practices that escape regulatory prohibitions. In this scenario of conflict in B2b relationships along agricultural and food supply chain, the consumer could become an active player in the fight against unfair practices, orienting consumer demand towards sustainable choices.

FEDERICO AZZARRI, *I diritti dei nati da gestazione per altri e i limiti costituzionali dell'ordine pubblico*.....

5, 1153

Il contributo sottopone a critica i tradizionali argomenti opposti alla trascrizione dei provvedimenti giudiziali stranieri che dichiarano il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero da gestazione per altri e il genitore non biologico, mettendo in luce come tale soluzione, a certe

condizioni, non dovrebbe essere ritenuta contraria all'ordine pubblico, rivelandosi, anzi, quella più funzionale a una piena tutela dei diritti del minore, la compressione dei quali, a ben vedere, non sempre è giustificata da effettive esigenze di deterrenza e bilanciamento.

The present essay criticizes the interpretation of the concept of public order according to which a foreign court decision that declares the parental status of the non-biological parent of a children born abroad through surrogacy cannot be recognized in Italy. This article underlines how the unconditional refusal of the Italian legal system to recognize the filiation ties constituted by the foreign law involves a significant and unreasonable prejudice to the child's inviolable right to maintain his legitimately acquired status.

FRANCESCO SANGERMANO, *La tutela del consumatore nella prospettiva dei "nuovi" vizi del consenso quali figure sintomatiche: dalla rigidità alla flessibilità*.....

6, 1387

Non vi è una reale necessità di creare vizi della volontà atipici rispetto al tradizionale principio di tipicità dei vizi del consenso. La legislazione consumeristica ha innovato, rendendola più elastica, più adeguata, la disciplina dei vizi c.d. tipici del codice civile: quest'ultima appare ora meno restrittiva per quanto riguarda le condizioni applicative nel contratto asimmetrico. Le relative fattispecie sono configurabili come possibili figure sintomatiche nell'ambito di una più flessibile interpretazione dei vizi della volontà.

There is no real need to create atypical vices of will compared to the traditional principle of typicality of the vices of consent: the same discipline of the civil code of typical vices is now less restrictive as regards the conditions of application in the asymmetrical contract in the context of the consumer code. The correlated cases appear as possible symptomatic figures in the context of a more flexible interpretation of the vices of will.

FRANCESCO OLIVIERO, *Struttura del patto di famiglia e attribuzioni ai legittimari non assegnatari*.....

6, 1399

Il contributo esamina taluni aspetti della disciplina del patto di famiglia anche alla luce della recente decisione di legittimità concernente il trattamento tributario delle attribuzioni effettuate dall'assegnatario dell'azienda in favore dei legittimari non assegnatari. In particolare, analizza il profilo strutturale dell'istituto, sia dal punto di vista dei soggetti che devono prendervi parte, sia per quanto attiene alle conseguenze derivanti dalla conclusione di patti di famiglia aventi struttura "orizzontale" oppure "verticale".

The essay examines certain aspects of the rules governing the "patto di famiglia", in the light of the recent decision of the Supreme Court concerning the tax treatment of the allocations made by the assignee of the firm in favour of the other participants. In particular, the article analyses the structural profile of the "patto di famiglia", both from the point of view of the persons who must take part in it and with regard to the consequences arising from the conclusion of "patti di famiglia" with a "horizontal" or "vertical" structure.

GIANGIORGIO CASAROTTO, *Due recenti provvedimenti in materia agraria: l'equiparazione dell'i.a.p. al coltivatore diretto nella disciplina dei contratti agrari e la modifica del termine per il pagamento del prezzo nella prelazione*.....

6, 1424

Lo studio concerne due recenti disposizioni in materia agraria, la prima delle quali dispone una proroga dei termini previsti per il pagamento del prezzo nella prelazione e nel riscatto agrari, di cui però mai era stata segnalata la necessità e alla quale viene espressamente conferita un'efficacia retroattiva del tutto stravolgente, fin a destare il sospetto che possa trattarsi di provvedimento con matrice ad personam. La seconda disposizione aggiunge l'imprenditore agricolo professionale (i.a.p.) ai soggetti equiparati ai coltivatori diretti nella disciplina dei contratti agrari. È norma passata pressoché inosservata, che invece, considerata nel contesto delle innovazioni apportate alla disciplina agraria a partire dal d. lgs. n. 228/2001, segna piuttosto il completamento di un'evoluzione che ha condotto al declino della centralità della figura del coltivatore diretto, a cui l'i.a.p. ora si affianca fino tendenzialmente a sovrastarlo, derivandone la necessità di una rilettura sistematica della disciplina sia dei contratti agrari, che del diritto di prelazione, a cui il giurista agrario non potrà sottrarsi.

The study concerns two recent agricultural provisions, the first of which provides for an extension of the terms for the payment of the price in the agrarian pre-emption and redemption, the need for which had never been reported and to which is expressly conferred a completely overwhelming retroactive effect, starting to arouse the suspicion of being of measure with matrix ad personam. The second provision is found in art. 1, paragraph 515, of the law of 27 December 2017, n. 205, which adds to article 7 of law no. 203, on subjects equivalent to direct farmers in the discipline of agricultural contracts, the professional agricultural entrepreneur (i.a.p.). This law has passed almost unnoticed, which instead, considered in the context of the innovations made to the agricultural discipline starting from d. lgs. n. 228/2001, rather marks the completion of an evolution that has led to the decline of the centrality of the direct farmer, to whom the i.a.p. now it is flanked until it tends to dominate it, resulting in the need for a systematic rereading of both the agrarian contracts and the right of pre-emption, from which the agrarian jurist will not be able to escape

#### CORTI SUPREME

BIANCA CHECCHINI, *L'interesse del minore nell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*.....

1, 217

Il contributo si occupa dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) nell'ipotesi in cui l'attore ammette in giudizio di aver effettuato un riconoscimento scientemente non veridico. La disposizione legislativa non prevede questa particolare situazione mentre la recente decisione della Corte costituzionale (n. 127/2020) sembra ricondurre anche questa "questione" nella valutazione del "concreto interesse" del minore a mantenere lo status filiationis acquisito pur se non corrispondente alla verità generativa.

This article deals with the act of “contesting recognition based on falsehood” (art. 263 c.c.) where the pursuant admits to have known to not being the real parent. At present, the law does not cover this situation; however, following the decision of the Constitutional Court (n. 127/2020) even this “question” seems to have led to its consideration in the evaluation of the “concret interest” of the child to hold the previous status filiationis even if it is not true.

CHIARA ANGIOLINI, *A proposito del Caso Orange Romania deciso dalla Corte di Giustizia dell'UE: il rapporto fra contratto e consenso al trattamento dei dati personali*.....

1, 247

Il contributo muove da un'analisi critica della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Orange Romania, C-61/19 dell'11 novembre 2020, relativa all'interpretazione dei requisiti di validità del consenso al trattamento prestato dall'interessato e all'onere della prova in capo al titolare. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, si affronta poi il tema del rapporto fra consenso al trattamento dei dati personali e contratto, guardando alle ricostruzioni dottrinali, così come alla giurisprudenza e alle decisioni delle autorità garanti.

The article firstly provides a critical analysis of the judgment of the CJEU, Orange Romania, of November 11, 2020, C-61/19, where the Court interpreted the requirements for the validity of the data subject's consent to processing and the related burden of proof. Then, the relationship between the consent to the processing and the contract is investigated, in the light of the CJEU case law, of existing literature, and supervisory authorities' decision.

FABRIZIO SANNA, *La sentenza Cofemel e i requisiti per la tutela d'autore del disegno industriale*.....

2, 473

La sentenza della Corte di giustizia “Cofemel” in materia di tutela d'autore della forma del prodotto industriale conferma anzitutto che nel sistema del diritto d'autore europeo la forma protetta deve essere il frutto di scelte creative dell'autore. La Corte non indica tuttavia espressamente se gli Stati membri restino o meno liberi di stabilire un ulteriore requisito di accesso alla tutela, e in particolare di chiedere che la forma proteggibile mostri un particolare livello di creatività. Le norme che garantiscono agli stati membri questa facoltà (gli artt. 17 dir. 1998/71/CE e 96 comma 2° Regolamento CE 6/2002) costituiscono norme speciali non superate dall'armonizzazione comunitaria in tema di requisiti della tutela d'autore. Tuttavia, le linee evolutive del diritto d'autore europeo e nazionale suggeriscono che la creatività (come definita in ambito europeo) diverrà il requisito esclusivo di tutela d'autore della forma industriale. Pertanto, l'abbandono del criterio italiano del «valore artistico» deve essere «bilanciato» da un'applicazione del requisito della creatività che porti a tutelare i soli design frutto di scelte formali che conferiscono al prodotto un pregio estetico non inferiore a quello funzionale.

The judgment of the European Court of Justice “Cofemel” on copyright protection of the shape of industrial products confirms first of all that in the European copyright system the protected design must be the result of the author's creativity. However, the Court does not expressly indicate

whether or not Member States remain free to establish a further requirement for access to protection, and in particular to require that the design shows a particular degree of creativity. The rules granting member states this option (Art. 17 of Directive 1998/71/EC and Art. 96(2) of Regulation No. 6/2002) are special rules which have not been superseded by the harmonization of copyright protection requirements. However, the evolution of European and national copyright case law suggest that creativity (as defined in the European context) will become the exclusive requirement for copyright protection of industrial design. It is therefore suggested that the abandonment of the Italian criterion of «artistic value» must be «balanced» by an application of the requirement of creativity that leads to protect only those designs resulting from formal choices that give the shape an aesthetic value not less than the functional one

EMANUELE BILOTTI, *La Corte costituzionale e la doppia maternità* ..... 3, 664

Dopo aver analizzato le recenti decisioni della Corte costituzionale italiana in ordine alla legittimità della scelta legislativa contraria all'accertamento di una maternità puramente intenzionale nei casi di nascita in Italia a seguito di ricorso all'eterologa da parte di coppie di donne, il contributo prova a chiarire l'effettiva ampiezza della discrezionalità del legislatore nella materia, evidenziando in particolare come una soluzione favorevole all'accertamento di una doppia maternità – una soluzione che la Corte non ritiene affatto impraticabile – si porrebbe in realtà in contraddizione con l'impianto personalista della Carta, favorendo il riconoscimento di un diritto degli adulti a diventare genitori “sempre e comunque sia”.

After considering the recent rulings of the Italian Constitutional Court on the constitutionality of the option against a pure social motherhood in cases of birth in Italy following the recourse to heterologous fertilization by couples of women, the paper tries to clarify the real extent of the legislature's margin of appreciation in this matter, emphasizing in particular how a solution encouraging a double motherhood – a solution which the Court does not consider impracticable – would actually contradict the Constitution's personalistic structure, supporting the recognition of a right to become parents “always and in any case”.

ALFIO GUIDO GRASSO, *Oltre l'adozione in casi particolari, dopo il monito al legislatore. Quali regole per i nati da PMA omosex e surrogazione?*..... 3, 700

La Corte costituzionale, con le pronunce nn. 32 e 33 del 9 marzo 2021, è tornata sul tema della filiazione da pratiche di procreazione assistita non ammesse, affermando la necessità di un intervento del legislatore che tuteli l'interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia. Pur lasciando ampio margine di discrezionalità al legislatore, la Corte sembra auspicare un intervento che assicuri la pienezza degli effetti conseguenti allo stato di figlio, che superi la necessità del consenso del genitore legale, e che traduca rapidamente in termini giuridici la relazione instaurata con il genitore intenzionale. In attesa di un'eventuale riforma, l'interprete è chiamato a verificare la percorribilità di soluzioni alternative all'adozione in casi particolari, che pongano rimedio, già de iure condito, al riscontrato vuoto di tutela, in un quadro in cui l'interesse del minore a veder riconosciuto il legame con il genitore senza legami genetici va bilanciato con l'interesse

dell'ordinamento a disincentivare la violazione della legge e con i vincoli derivanti dalla normativa internazionale.

The Italian Constitutional Court in Orders 9 March 2021 no 32 and no. 33 recognized that the current legal framework, including the use of adoption, does not ensure full protection to the interests of the child born from medically assisted procreation techniques not permitted in Italy. Nevertheless, the Italian constitutional judges left the resolution of the problem to the intervention of the legislator, who will have to find more adequate tools to protect the condition of the child. The Court seems to be in favour of a model which ensures all the effects of the child's status, which goes beyond the need for the consent of the legal parent, and that it quickly recognizes the relationship with the intended parent. Pending a possible intervention by the legislator, the Italian legal scholar is not exempted from the task of finding in the current legal system the most suitable rules to ensure the protection of the child's rights.

SIMONA CAPORUSSO, *Protezione internazionale e giudizio di legittimità: una specialità nella specialità?*.....

4, 959

Il contributo affronta i delicati profili interpretativi legati alla formulazione dell'art. 35 bis, comma 13°, d.lgs. 25/2008 per come modificato nel 2017, che, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, in materia di protezione internazionale modulerebbe i requisiti formali di accesso al grado di legittimità in maniera più restrittiva rispetto alle modalità già contemplate per il rilascio della procura speciale dall'art. 365 c.p.c. La Terza Sezione della Cassazione, contestando la legittimità costituzionale di un diritto vivente che andrebbe a ledere i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Il contributo prova a mettere in risalto le aporie di un'interpretazione delle Sezioni Unite che, all'effettività della tutela, sembra preferire i valori (formalistici) di un'efficienza del processo e di deflazione del contenzioso.

The essay deals with the delicate interpretative profiles related to the formulation of art. 35 bis, par. 13, d.lgs. 25/2008 as amended in 2017, which, according to the interpretation of the United Sections, in the matter of international protection would change the formal requirements for the access to the Supreme Court in a more restrictive manner than the already contemplated for the issue of the special power of attorney by art. 365 c.p.c. The Third Section of the Court of Cassation referred the question to the Constitutional Court, disputing the constitutional legitimacy of the contemporary interpretation that would infringe the fundamental rights of asylum seekers. The essay tries to highlight the aporias of an interpretation of the United Sections which seems to prefer the (formalistic) values of an efficiency of the process and deflation of the dispute over effective protection.

CARLO EMANUELE MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio nella più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea* .....

4, 975

La sentenza Testarossa della Corte di giustizia UE del 22 ottobre 2020 fornisce lo spunto per una riflessione sul tema della decadenza del marchio d'impresa, che nella normativa italiana ed europea decade se non ne viene fatto uso entro cinque anni dalla registrazione. L'onere di

utilizzazione è stato progressivamente introdotto in alcune legislazioni nazionali all'inizio del secolo scorso, sino ad essere previsto dalla Convenzione d'unione di Parigi ad esito della Conferenza di revisione dell'Aia nel 1925 e trovare la definitiva sistemazione in seguito alla Conferenza di Londra del 1935. Quasi di conseguenza, è stato previsto dalle direttive europee che hanno armonizzato le normative nazionali sui segni distintivi ed è stato inserito anche nei regolamenti che disciplinano il marchio UE.

GAETANO GUZZARDI, *Libertà d'impresa e tutela del consumatore nel sistema comunitario di protezione delle indicazioni geografiche. Riflessioni a margine del caso Morbier*.....

5, 1189

Secondo la Corte di Giustizia sul caso Morbier, la riproduzione di tratti caratteristici di prodotti DOP/IGP (ad es., la forma o l'aspetto) costituisce un'ipotesi di imitazione o evocazione di un segno geografico protetto, nonché di concorrenza sleale e parassitaria, se in grado di alterare la percezione del "consumatore europeo medio". Un'eccessiva protezione delle produzioni DOP anche in casi di rischio soltanto potenziale di confusione sull'origine del prodotto (peraltro, rilevato secondo l'indefinito benchmark dell'average consumer) o in assenza di un accertamento in concreto di un intento parassitario del produttore convenzionale, tuttavia, non soltanto non risulta bilanciata da rilevanti interessi generali e in grado di apportare un significativo contributo alla tutela del consumatore, ma appare determinare, piuttosto, significativi effettivi distorsivi delle dinamiche concorrenziali.

According to the Court of Justice on the Morbier case, the reproduction of characteristic features of PDO/ PGI products (for example, the shape or appearance) constitutes a hypothesis of imitation or evocation of a protected geographical mark, as well as of unfair and parasitic competition, if capable of alter the perception of the "average European consumer". Excessive protection of PDO productions even in cases of only potential risk of confusion as to the origin of the product (moreover, detected according to the indefinite benchmark of the average consumer) or in the absence of a concrete assessment of a the parasitic intent of the conventional producer, however, not only it is not balanced by relevant general interests and capable of making a significant contribution to consumer protection, but rather it appears to determine significant distortions of the competitive dynamics.

SALVATORE BOCCAGNA, *Opposizione all'esecuzione e sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo*.....

6, 1439

Il contributo analizza il problema delle conseguenze della caducazione del titolo esecutivo in pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., anche alla luce della recente sentenza n. 24578 del 2021 delle sezioni unite della Corte di cassazione, che ha composto (senza peraltro fugare tutti i dubbi) il contrasto sorto al riguardo tra le sezioni semplici.

The paper deals with the issue of the consequences of the lapse of the enforceable title on the proceedings initiated by the debtor pursuant to article 615 of the italian civil procedure code in order to challenge the execution. Special attention is paid, in this analysis, to the recent

judgment no. 24578 of 2021 of the United Sections of the Court of Cassation, which solved (without however dispelling all the doubts) the conflict that arose in this regard between the Simple Sections.

MASSIMO GALLETI, *La responsabilità civile della banca per la concessione abusiva del credito nella teorica dell'illecito civile* ..... 6, 1453

Il tema assai dibattuto della risarcibilità del c.d. danno “meramente” patrimoniale riemerge, tra le pieghe della parte motiva della sentenza n. 18610/2021 della Cassazione, con riferimento alla “immeritevole” concessione del credito bancario, per gli effetti riflessi che l’aggravamento del dissesto del debitore sovvenuto può determinare nei confronti del ceto creditorio. L’analisi si incentra sulla fenomenologia del credito (laddove si rilevi) non funzionale al superamento della crisi d’impresa e, in particolare su quello specifico pregiudizio economico da assumersi, in una rigorosa prospettiva civilistica, sub specie damni, conseguente alla prosecuzione, da parte del debitore, della sua attività caratteristica, consentita proprio dall’erogazione (o dal mantenimento) del credito.

The controversial issue of the award of damage for so-called pure economic loss resurfaces, in the reasoning part of the ruling commented, with reference to the “undeserving” granting of bank credit, due to the reflected effects that the aggravation of the debtor’s insolvency can determine on the creditors. The discussion focuses on the phenomenon of credit which is not functional to overcoming the business crisis, and in particular on the specific economic loss which must be assumed from a strict civil law perspective relating to the delayed wrongful trading and the debtor’s unethical market presence.

#### PROVVEDIMENTI IN FORMAZIONE

ROBERTA TISCINI, *Nuove proposte di tutela sommaria tra il Progetto Luiso e il suo “brutto anatroccolo”* ..... 5, 1217

Il saggio esamina il disegno di legge delega AS 1662, di riforma del processo civile, così come modificato alla luce delle proposte elaborate dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Francesco P. Luiso. In particolare, l’attenzione è concentrata sulle modifiche apportate al procedimento sommario di cognizione, così come rinominato “procedimento semplificato di cognizione”, nonché ricollocato nel libro II del codice di rito. Vengono poi esaminate due modalità di conclusione sommaria del processo, sia per l’ipotesi in cui esso si concluda con una ordinanza di accoglimento (provvisoriamente esecutiva), sia nel caso del rigetto.

The essay deals with the civil procedure bill AS 1662, as well as It has been modified by the Commission chaired by Prof. Francesco P. Luiso. It especially deals with the summary procedure, that was inserted in the civil procedure code in 2009. It is now shifted in a different part of the code. It is now described as a simplified procedure.

MONICA PILLONI, *La formula esecutiva, le nuove modalità telematiche di rilascio e la prospettiva di sua soppressione.* (On-line release of the order



for enforcement and the proposal for its abolition) .....

6, 1494

Il contributo approfondisce le funzioni della spedizione in forma esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c., muovendo dalle radici storiche dell'istituto ed esaminando i più recenti orientamenti giurisprudenziali nonché gli interventi legislativi che hanno introdotto nuove modalità per il rilascio telematico della formula esecutiva: infine vagliando le prospettive di sua soppressione nella ormai prossima riforma del processo civile.

The author addresses the topic of the shipment of a specific enforcement order for enforceable judgments and notary acts regulated by art. 475 of the Code of civil procedure. At first she focuses the historical origins of the institute and performs an analysis of the recent decisions of Court of Cassation. Finally she examines the new on-line release of the order for enforcement and the proposal for its abolition in the next reform of the civil procedure.

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX